

Modello di Organizzazione e Gestione

Ex Decreto Legislativo

8 Giugno 2001 n. 231



PARTE GENERALE	7
Definizioni.....	7
1 Il regime di responsabilità previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni	9
1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001	9
1.2 Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/01	10
1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità dell'Ente	12
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI 3SUN S.r.l.	13
2.1 Obiettivi perseguiti da 3SUN con l'adozione del Modello – Attuazione del Modello e successivi aggiornamenti	13
2.2 Funzione del Modello	13
2.3 I principi ispiratori del Modello.....	15
2.4 Costruzione del Modello	15
2.5 Modifiche e integrazioni del Modello	16
3. ORGANO DI CONTROLLO	17
3.1 Identificazione dell'OdV	17
3.2 Funzioni e poteri dell'OdV	19
3.3 Funzioni dell'OdV: <i>reporting</i> nei confronti degli organi societari	20
4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA	21
4.1 Selezione del personale	21
4.2 Formazione del personale	21
4.3 Selezione di Consulenti, Partner e Fornitori	22
4.4 Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori.....	22
4.5 Obblighi di vigilanza.....	22
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
5.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi	22
5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	23
5.3 Sistema dei poteri	24
6. SISTEMA DISCIPLINARE.....	24
6.1 Principi generali.....	24
6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti	24
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	26
7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO	27
7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci	27
7.2 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV	27

7.3 Misure nei confronti di Fornitori e Partner	27
8. VERIFICHE PERIODICHE.....	28
9. MODELLO E CODICE ETICO	28
PARTE SPECIALE "A"	29
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	29
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	29
A. 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25-decies del Decreto)	29
A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO	34
A.2.1 Enti della pubblica amministrazione	34
A.2.2 Pubblici Ufficiali.....	35
A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio	35
A.3 AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI	37
A.3.1 Aree a Rischio.....	37
A.3.2 Attività Sensibili	38
A. 4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	38
A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	41
A.5.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	41
A.5.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili	43
PARTE SPECIALE "B"	45
B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto).....	45
B. 2 AREE A RISCHIO.....	49
B. 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	49
B. 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	53
B. 4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio.....	53
PARTE SPECIALE "C"	57
DEFINIZIONI.....	57
C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)	61
C.2 AREE A RISCHIO	62

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	63
C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	64
C.4.1 Organizzazione	64
C.4.2 Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri	65
C.4.3 Informazione	73
C.4.4 Formazione e Addestramento	74
C.4.5 Flussi informativi e cooperazione.....	76
C.4.6 Registri e altri documenti	76
C.4.7 I contratti di appalto	77
PARTE SPECIALE "D"	79
D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25- <i>quater</i> del Decreto).....	79
D.2 AREE A RISCHIO	83
D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	84
D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	85
D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio	85
PARTE SPECIALE "E"	87
E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25- <i>quinquies</i> del Decreto) E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE (art. 25- <i>duodecies</i> del Decreto)	87
E.2 AREE A RISCHIO	91
E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	91
E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	92
E.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio ...	92
PARTE SPECIALE "F"	95
DEFINIZIONI.....	95
F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (art. 25- <i>octies</i> del Decreto)	95
F.2 AREE A RISCHIO	101
F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	102
F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	106
F.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio .	106
PARTE SPECIALE "G".....	109
DEFINIZIONI.....	110

G.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto) E LA FATTISPECIE DI DELITTO IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 171-BIS L.A. (art. 25-nonies del Decreto).....	112
G.1.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis del Decreto).....	112
G.1.2 LA FATTISPECIE DI DELITTO IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 171-BIS L.A. (art. 25-nonies del Decreto)	118
G.2 AREE A RISCHIO.....	120
G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	122
G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	124
PARTE SPECIALE "H".....	128
DEFINIZIONI.....	128
H.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 <i>ter</i> del Decreto).....	128
H.1.1 LA RILEVANZA DI ALCUNI REATI-SCOPO	130
H.2 AREE A RISCHIO	132
H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	133
H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	135
PARTE SPECIALE "I".....	139
Reati Ambientali	139
DEFINIZIONI.....	139
I.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto) ...	140
I.2 AREE A RISCHIO	150
I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE.....	151
I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	152
PARTE SPECIALE L.....	161
L.1 IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	161
L.1.1 Premessa	161
L.1.2 Descrizione della fattispecie	162
L. 2 AREE A RISCHIO	162
L. 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	163
L.4 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	164
L.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE	164
L.6 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	166

L.6.1 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Aree a Rischio	166
L.6.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili	170
APPENDICE AL MODELLO	172

PARTE GENERALE

Definizioni

Le definizioni di seguito indicate trovano applicazione nella presente Parte Generale e nelle singole Parti Speciali, fatte salve le ulteriori definizioni contenute in queste ultime.

Aree a Rischio: le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.

Consulenti: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

Destinatari: gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Partner e i Fornitori.

Dipendenti: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società, ivi compresi i dirigenti.

D.Lgs n. 231/2001 o il Decreto: il D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

3SUN S.r.l. o la Società: 3SUN S.r.l., con sede legale a Catania, Contrada Blocco Torrazze – 95121 - Z.I.- Registro Imprese di Catania n. 06683910969.

Enti o Ente: entità fornite di personalità giuridica o società e associazioni, anche prive di personalità giuridica (società di capitali, società di persone, consorzi, ecc.).

Esponenti Aziendali: amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti e dipendenti della società.

Fornitori: i fornitori di beni e servizi della società, professionali e non, inclusi quelli di natura finanziaria, che non rientrano nella definizione di Partner.

Illeciti: gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF).

Linee Guida: le Linee Guida adottate da associazioni rappresentative degli enti e, in particolare, da Confindustria, per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs 231/2001.

Modello o Modelli: il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs n. 231/2001.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento in 3SUN S.r.l.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e i loro membri.

P.A.: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

Partner: le controparti contrattuali con le quali 3SUN S.r.l. addivenga a una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, joint venture, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito delle Aree a Rischio.

Reati: le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa.

Responsabile Interno: soggetto interno alla società al quale è attribuita, con nomina dall'Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricati, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Scheda di Evidenza: documento che, nei casi in cui è richiesto dall'OdV, il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio.

TUF: il D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni.

1 Il regime di responsabilità previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001

In data 8 giugno 2001 è stato emanato – in esecuzione della delega al Governo di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 – il D.Lgs n. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* .

Con tale Decreto, entrato in vigore il 4 luglio 2001, si è inteso adeguare la normativa interna ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha già da tempo aderito – tra le quali la *Convenzione di Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch’essa firmata a *Bruxelles* il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea e la *Convenzione OCSE* del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali – che stabilivano l’obbligo per i paesi comunitari di prevedere nel proprio ordinamento regimi di responsabilità delle persone giuridiche, corredati da un adeguato sistema sanzionatorio, al fine di regolamentare la c.d. “criminalità d’impresa”.

Il Decreto ha introdotto, per la prima volta, nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell’interesse o vantaggio degli stessi, (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (cioè i cosiddetti “soggetti apicali”), nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cioè i cosiddetti “sottoposti”).

La responsabilità dell’Ente, in ogni caso, si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato e ancorché il reato medesimo sia estinto nei confronti del reo per causa diversa dall’amnistia.

L’Ente potrà essere chiamato a rispondere solo della realizzazione dei Reati e degli Illeciti, commessi da parte dei soggetti sopra individuati nell’interesse o vantaggio dell’Ente medesimo, espressamente previsti e disciplinati dal Decreto e dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

In particolare, la responsabilità dell’Ente si configurerà anzitutto a seguito di reato commesso nell’interesse dell’Ente, ossia quando la condotta illecita sia stata posta in essere dai soggetti sopra individuati con l’intento di arrecare un beneficio all’Ente.

Analogamente, la responsabilità dell’Ente si configurerà quando l’Ente medesimo tragga dalla condotta illecita realizzata dai soggetti sopra individuati un qualche vantaggio (economico e non), anche di tipo indiretto, pur avendo l’autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all’Ente.

Ne consegue che nel caso in cui l'agente (o un terzo rispetto all'Ente) persegua un suo vantaggio esclusivo, la responsabilità dell'Ente potrà ritenersi esclusa, in ragione della estraneità dell'Ente rispetto al fatto.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto – nel suo testo originario – si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ponendosi pertanto come obiettivo peculiare quello di sanzionare condotte di tipo corruttivo volte ad agevolare l'attività d'impresa.

Nel corso degli anni l'elenco dei cd. reati-presupposto si è notevolmente esteso fino a ricomprendere gran parte delle fattispecie illecite riconducibili all'attività d'impresa, così come individuate in Appendice.

Nel presente Modello sono prese in considerazione solo le fattispecie di Reato ed Illecito per le quali si rilevi un possibile livello di rischio rispetto alle attività esercitate dalla Società e pertanto è demandato al Consiglio di Amministrazione 3SUN il compito di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative a determinate tipologie di Reati o Illeciti ogni qualvolta, sulla base delle periodiche verifiche effettuate, risulti opportuno procedere in tale direzione.

1.2 Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/01

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto stabilisce diversi tipi di sanzioni a carico dell'Ente:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- la pubblicazione della sentenza di condanna;
- la confisca.

La sanzione pecuniaria è di regola determinata dal giudice attraverso un sistema basato su "quote" e consisterà nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a Euro 25.800,00 e non superiore a Euro 1.549.000,00.

Nel caso in cui il giudice ritenga l'Ente responsabile ai sensi del D.lgs. 231/01, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria per le ipotesi in cui – alternativamente – l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è adoperato in tal senso, ovvero è stato adottato un modello idoneo a

prevenire la commissione di ulteriori reati.

Nel caso dei reati di cui all'art. 25-sexies del Decreto e degli Illeciti Amministrativi di cui all'art. 187-quinquies del TUF, se il prodotto o il profitto conseguito dall'Ente è di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni finanziarie funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purchè ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso: a) da un soggetto apicale; b) da un soggetto subordinato, qualora la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quelli per cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano (o sono revocate, se già cautelatamente applicate) qualora l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – abbia risarcito o riparato il danno e eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o almeno si sia adoperato in tal senso), abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato, e – soprattutto – abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

In aggiunta alle sanzioni pecuniarie e interdittive, il Decreto prevede anche le sanzioni della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna.

Quanto alla confisca, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato (ovvero quando non è possibile seguire la confisca direttamente sul prezzo o sul profitto del reato, la stessa può essere disposta su somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato).

Quanto alla pubblicazione della sentenza di condanna, questa può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della condanna, a spese dell'ente, in uno o più quotidiani indicati dal giudice in sentenza nonché mediante affissione nel comune in cui l'ente ha la sede principale.

Le sanzioni a carico dell'Ente si prescrivono, salvo i casi di interruzione della prescrizione, nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente dalla responsabilità dell'Ente

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i Reati e gli Illeciti della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i Reati e gli Illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

La predetta disciplina, che riconosce efficacia esimente al Modello adottato dall'Ente, trova applicazione anche rispetto agli Illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-*ter* TUF), come previsto dal richiamo contenuto nell'art. 187-*quinquies*, comma quarto del TUF.

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione degli illeciti – il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- 1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi i Reati e gli Illeciti;
- 2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione

- delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati e agli Illeciti;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali Reati e Illeciti;
 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
 5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull'idoneità dei Modelli a prevenire i reati.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI 3SUN S.r.l.

2.1 Obiettivi perseguiti da 3SUN con l'adozione del Modello – Attuazione del Modello e successivi aggiornamenti

3SUN S.r.l. – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di 3SUN, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti.

Il suddetto Modello è stato predisposto dalla società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto e del TUF, le Linee Guida elaborate da Confindustria, nonché la ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, la *best practice* americana e le *Federal Sentencing Guidelines* emanate il 1° novembre 1991.

2.2 Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure

nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di 3SUN, soprattutto nelle medesime Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di 3SUN;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da 3SUN in quanto (anche nel caso in cui 3SUN fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali cui intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a 3SUN, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ la mappa delle Aree a Rischio della Società ;
- ⇒ la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali specifici volti a disciplinare la formazione e la corretta attuazione delle decisioni societarie in relazione ai reati da prevenire;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni poste in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- ⇒ il rispetto del principio della segregazione dei ruoli nella strutturazione dei processi aziendali e, in primo luogo, nelle attività di gestione delle risorse finanziarie; ⇒ la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- ⇒ l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

Per ciò che concerne il principio della verifica e della documentazione delle operazioni, e cioè che "ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua", il medesimo tende ad assicurare che tutte le operazioni aziendali siano autorizzate ad un predefinito livello e che siano supportate da adeguata documentazione, tale da assicurare la trasparenza delle operazioni stesse e da facilitarne in ogni momento la verifica.

In particolare, il principio della segregazione dei ruoli, in forza del quale "nessuno deve poter gestire in autonomia un intero processo aziendale", si pone come obiettivo quello di evitare che un Dipendente si trovi nella situazione di poter nascondere errori od irregolarità, relativi ad un'operazione commessa nello svolgimento delle proprie mansioni, senza che altri colleghi impegnati nella stessa operazione riscontrino l'errore o l'irregolarità, con la fondamentale conseguenza che un'irregolarità potrebbe avvenire solamente in caso di collusione tra due o più responsabili.

2.3 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti nella Società rilevati in fase di analisi delle attività a rischio, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e degli Illeciti e di controllo sui processi coinvolti nelle Aree a Rischio.

Quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali ed effettuare i controlli sull'attività di impresa, anche in relazione ai Reati e agli Illeciti da prevenire, la Società ha individuato:

- 1) il sistema di controllo interno;
- 2) il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicabile;
- 3) ogni altra documentazione relativa ai sistemi di controllo in essere nella Società.

A questi si è aggiunto il Codice Etico, adottato dalla Società in data 27 maggio 2011.

Le regole, le procedure e i principi di cui agli strumenti sopra elencati non sono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società sono tenuti a rispettare.

Il personale interessato deve essere periodicamente aggiornato sulle procedure aziendali adottate per la prevenzione dei Reati e degli Illeciti nonché sull'evoluzione della relativa normativa.

2.4 Costruzione del Modello

L'attività di costruzione del Modello (e di successiva integrazione qualora gli interventi abbiano carattere sostanziale e attengano pertanto, a titolo esemplificativo, all'individuazione di nuove Aree a Rischio o alla predisposizione di nuove Parti Speciali) è preceduta da una serie di attività, suddivise nelle seguenti fasi:

Mappatura delle Aree a Rischio

Durante tale fase viene effettuata un'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare tutte le attività svolte dalla Società e, tra queste, individuare quelle in cui, in astratto, possano essere realizzati i Reati e gli Illeciti (c.d. Aree a Rischio).

L'individuazione delle Aree a Rischio viene effettuata attraverso l'esame della documentazione aziendale ritenuta rilevante e la successiva effettuazione di una serie di interviste ai Dipendenti e ai soggetti in posizione apicale che rivestono all'interno della Società funzioni rilevanti in relazione alle tematiche affrontate dal Decreto.

Congiuntamente all'individuazione dei rischi potenziali, si procede con l'analisi del sistema di controllo adottato dalla Società ai fini della prevenzione dei rischi di commissione dei Reati e degli Illeciti considerati.

"Gap analysis"

Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente viene predisposto un documento in cui si individuano, accanto alla mappatura delle aree a rischio, una serie di eventuali misure di integrazione e/o di miglioramento delle *policy* e delle procedure, nonché del sistema dei controlli esistenti.

Predisposizione del Modello

In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte, si procede con la predisposizione ovvero integrazione del Modello.

2.5 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma primo, lett. a del Decreto), il suo completamento, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale dello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di 3SUN S.r.l.

È peraltro riconosciuta all'Amministratore Delegato di 3SUN S.r.l. la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

In entrambe le ipotesi, le suddette modifiche potranno essere apportate anche a seguito delle valutazioni e delle conseguenti proposte da parte dell'Organismo di Vigilanza.

3. ORGANO DI CONTROLLO

3.1 Identificazione dell'OdV

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale all'art. 6, comma primo, lett. b) pone, come condizione per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che sia affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curarne l'aggiornamento –, è stato istituito nell'ambito di 3SUN S.r.l. un organo collegiale (l'"Organismo di Vigilanza"), che dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società per la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza, nonché per il completamente e l'aggiornamento, del Modello.

Con riguardo alla composizione dell'OdV, è ammessa la partecipazione sia di soggetti esterni sia interni alla Società. Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'OdV, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni sono demandate al Consiglio di Amministrazione.

Con riguardo alla durata si precisa altresì che:

- a) per i componenti esterni dell'OdV, la durata del mandato sarà pari a 3 anni o, qualora inferiore, pari alla durata in carica del Consiglio di Amministrazione che abbia proceduto alla relativa nomina, salva l'ipotesi di giusta revoca;
- b) per i componenti interni dell'OdV, è prevista la decadenza dall'incarico in caso di cambiamento della funzione aziendale, salva l'ipotesi di giusta revoca.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- c) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- d) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

Si sottolinea inoltre come i componenti dell'OdV dovranno possedere adeguati requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità di azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

A tal proposito si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, non devono essere titolari di funzioni di tipo esecutivo e devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali o che comunque sia garantita all'OdV la possibilità di avvalersi di risorse, anche esterne, competenti in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro.

Adeguate informativa sul possesso dei requisiti sopra indicati sarà fornita al Consiglio di Amministrazione al momento della nomina dei componenti dell'OdVil cui *curriculum vitae* sarà brevemente descritto nel corso della seduta.

Costituisce poi una causa di ineleggibilità a componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica:

- la condanna con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso un Reato, e/o;
- l'irrogazione di una sanzione da parte della Consob, per aver commesso uno degli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF; ovvero
- la condanna a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

È pertanto rimesso al suddetto Organismo di Vigilanza il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal presente Modello, come meglio precisate al punto 3.2 che segue.

Peraltro, l'OdV è dotato di un autonomo potere di spesa, da determinarsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base di un preventivo annuale, e potrà avvalersi, nei casi in cui si richiedano attività che necessitano di specializzazioni non presenti all'interno della Società, di consulenti esterni ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine.

In virtù delle particolari attribuzioni dell'OdV e delle competenze professionali richieste, nello svolgimento dei suoi compiti esso è supportato da uno staff dedicato della Società.

In relazione a tale staff dedicato all'OdV, saranno stabiliti, mediante appositi documenti organizzativi interni, i criteri del suo funzionamento, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche conferiti da parte dell'OdV al personale stesso.

3.2 Funzioni e poteri dell'OdV

All'Organismo di Vigilanza di 3SUN S.r.l. è affidato, sul piano generale, il compito di controllare:

- a. l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di Reati nonché di Illeciti;
- b. la reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione di Reati e di Illeciti;
- c. l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano operativo è affidato all'OdV di 3SUN S.r.l. il compito di:

- attivare le procedure di controllo e di verifica di quanto previsto dal Modello e in particolare assicurare che le procedure, i protocolli e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati, restando inteso che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale ("controllo di linea"), da cui l'importanza di un percorso formativo del personale da implementare;
- condurre periodicamente ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a Rischio nell'ambito del contesto aziendale, coordinandosi a tal fine con le diverse funzioni aziendali (anche mediante apposite riunioni);
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio come definite nelle singole Parti Speciali del Modello;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e proporre la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti (comprese le segnalazioni di cui al successivo capitolo 5) in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornarle tempestivamente;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti. In particolare all'OdV devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni contemplate dalle Parti Speciali, fornendogli tutti i dati aggiornati della documentazione, al fine di consentire accurate operazioni di controllo;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello, convocando, ove ritenuto necessario, qualsiasi Esponente Aziendale;

- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di illeciti (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, proponendo, in caso contrario, un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- verificare – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema di poteri in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli Esponenti Aziendali e/o al Responsabile Interno (o ai Responsabili Interni) o ai Sub Responsabili Interni;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner, Consulenti o Fornitori) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- segnalare prontamente ogni criticità relativa all'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto, proponendo le opportune soluzioni operative.

Resta inteso che, ai fini dell'espletamento dei propri compiti l'OdV è tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette Aree a Rischio, ed ha libero accesso ai luoghi e a tutta la documentazione aziendale rilevante.

All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del *management* eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre 3SUN al rischio di illeciti.

Le regole di funzionamento dell'OdV, nonché le modalità di esercizio dei relativi poteri – compresi quelli di spesa – sono indicati nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

3.3 Funzioni dell'OdV: *reporting* nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di 3SUN S.r.l. due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con l'Amministratore Delegato;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, anche con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico sia espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

In ogni caso, l'OdV di 3SUN S.r.l. potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di 3SUN S.r.l. trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello restando ferme le competenze eventualmente riconosciute al Collegio Sindacale.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE, INFORMATIVA E VIGILANZA

4.1 Selezione del personale

L'OdV di 3SUN S.r.l., in coordinamento con il Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione, istituisce uno specifico sistema di verifica dei requisiti del personale in fase di selezione, costantemente ispirato a principi di tipo meritatorio, da sempre garantiti a livello aziendale.

4.2 Formazione del personale

La formazione del personale, ai fini dell'attuazione del Modello è gestita dal Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione di 3SUN S.r.l. in stretta cooperazione con l'OdV. Periodicamente, almeno annualmente, la suddetta Funzione propone un piano di formazione all'OdV al quale è demandato il compito di verificare l'adeguatezza dei contenuti del suddetto piano di formazione per ciò che concerne gli aspetti rilevanti ai sensi del Decreto, proponendo le opportune integrazioni.

Tale piano di formazione dovrà prevedere interventi diversamente dettagliati a seconda della collocazione aziendale dei destinatari della formazione, relativamente al fatto che ad esempio operino in specifiche Aree a Rischio o siano preposti alle attività di vigilanza o dipendenti in generale.

Ad esempio: a) formazione in aula; b) formazione specifica rivolta ai neo-quadri; c) formazione per i neo-assunti, ecc. con contestuale analisi delle problematiche riguardanti il Decreto.

I corsi di formazione predisposti per i Dipendenti devono avere frequenza obbligatoria: è compito del Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione di 3SUN S.r.l. informare l'OdV dei risultati – in termini di adesione e gradimento – di tali corsi.

La mancata partecipazione – non giustificata – ai suddetti programmi di formazione da parte dei Dipendenti comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 6.2 del presente Modello.

4.3 Selezione di Consulenti, Partner e Fornitori

Su proposta dell'OdV di 3SUN S.r.l. potranno essere istituiti nell'ambito della società appositi sistemi di valutazione per la selezione di Consulenti, Partner e Fornitori.

4.4 Informativa a Consulenti, Partner e Fornitori

Potranno essere altresì fornite a soggetti esterni a 3SUN (Consulenti, Partner e Fornitori) apposite informative sulle politiche e procedure adottate dalla società sulla base del presente Modello, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

4.5 Obblighi di vigilanza

Tutti gli Esponenti Aziendali cui sono attribuite funzioni direttive hanno l'obbligo di svolgerle con la massima attenzione e diligenza, segnalando all'OdV, secondo le modalità previste al successivo capitolo 5, eventuali irregolarità, violazioni o inadempimenti riscontrati nel comportamento degli Esponenti Aziendali che ad essi riportano.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, l'Esponente Aziendale coinvolto potrà essere sanzionato in conformità alla propria posizione all'interno della Società secondo quanto previsto al successivo capitolo 6.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare, dipendenti, dirigenti e amministratori sono tenuti a riferire all'OdV di 3SUN notizie rilevanti e relative alla vita della società nella misura in cui esse possano esporla al rischio di Reati e di Illeciti ovvero comportare violazioni del Modello, e notizie relative al mancato rispetto delle regole contenute nel Modello o alla consumazione di Reati e di Illeciti.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- nell'ambito delle Aree a Rischio, le funzioni coinvolte in qualsiasi attività di natura

ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) dovranno informare l'OdV dell'avvio di questi interventi;

- devono essere raccolte e trasmesse all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione di illeciti o di comportamenti in violazione del Modello previsti dal Decreto in relazione all'attività della società, o comunque per comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate stesso dalla società stessa;
- il flusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto possibili rifiuti di procedere a un'indagine interna;
- le segnalazioni potranno essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV di 3SUN S.r.l. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("Canale dedicato") da parte dell'OdV di 3SUN S.r.l. con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso tali organi e quella di risolvere velocemente casi dubbi.

5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficioso di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e gli Illeciti; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario o amministrativo per i Reati e per gli Illeciti;
- i rapporti preparati dai responsabili delle diverse Funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e del TUF;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV di 3SUN S.r.l. propone, in base al caso, all'Amministratore Delegato eventuali modifiche della lista sopra indicata.

Ogni violazione dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato al successivo capitolo 6.

5.3 Sistema dei poteri

All'OdV di 3SUN S.r.l., infine, deve essere comunicato il sistema di poteri adottato dalla Società.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per rendere efficiente ed efficace il presente Modello è la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati e degli Illeciti e in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali comportamenti può determinare.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Per i dirigenti si fa a tal fine rinvio al successivo 6.3.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di provvedimenti punibili previste dall'apparato sanzionatorio esistente, ovvero norme pattizie di cui al CCNL INDUSTRIA METALMECCANICA E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (v. artt. 8-11).

Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.

In particolare, in applicazione dei "Provvedimenti disciplinari" (art. 8) e degli artt. 9-11 vigenti nella Società e richiamati dal CCNL, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, AMMONIZIONI SCRITTE

il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e degli artt.8 e 9 del citato CCNL, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo" di cui al punto 6 del paragrafo I dei suddetti criteri di correlazione.

2) Incorre nel provvedimento della MULTA

il lavoratore che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e degli artt.8 e 9 del citato CCNL, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della mancanza della "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo" prima ancora che la stessa sia stata singolarmente accertata e contestata, ai sensi di quanto previsto al punto 7 del paragrafo II dei suddetti criteri di correlazione.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE

il lavoratore che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e degli artt.8 e 9 del citato CCNL, nonché compiendo atti contrari all'interesse di 3SUN arrechi danno alla Società o la esponga ad una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dalla "non osservanza delle disposizioni portate a conoscenza dall'Ente con ordini di servizio od altro mezzo idoneo", ai sensi di quanto previsto al punto 1 del paragrafo III dei suddetti criteri di correlazione.

4) Incorre nei provvedimenti del LICENZIAMENTO CON PREAVVISO

il lavoratore che:

- adotti, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento non

conforme alle prescrizioni del presente Modello e dell'art. 10 del citato CCNL e diretto in modo univoco al compimento di un Reato o di un Illecito, dovendosi ravvisare in tale comportamento la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio, ai sensi di quanto previsto ai punti 1, 3, 4, 5, 7 del paragrafo IV dei suddetti criteri di correlazione.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON SOSPENSIONE CAUTELARE NON DISCIPLINARE

Il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello degli artt. 10 e 11 del citato CCNL e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto o dal TUF, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di "atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Ente nei suoi confronti", ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società ai sensi di quanto previsto ai punti 4, 5 e 6 del paragrafo V dei suddetti criteri di correlazione.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, ai sensi di quanto previsto dal codice disciplinare aziendale vigente nella società, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale.

Il sistema disciplinare è costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile della Funzione Personale e Organizzazione di 3SUN.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si applicherà nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali, tra cui la risoluzione del rapporto di lavoro.

La Società potrà tener conto di tali violazioni nella definizione del trattamento retributivo previsto per i dirigenti stessi.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di 3SUN S.r.l., l'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per un Reato o Illecito Amministrativo, l'Amministratore e/o Sindaco condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale come sopra indicato.

7.2 Misure nei confronti dei componenti dell'OdV

In caso di violazioni del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV, ovvero uno qualsiasi tra i sindaci o tra gli amministratori, informeranno immediatamente il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione della Società: il Consiglio di Amministrazione, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, acquisito il parere favorevole in merito da parte del Collegio Sindacale, prenderà gli opportuni provvedimenti, adottando le proporzionali misure sino alla revoca dell'OdV o di uno o più dei suoi componenti.

7.3 Misure nei confronti di Fornitori e Partner

Nei contratti con i Fornitori e Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (ad esempio la risoluzione del rapporto contrattuale o ogni altra sanzione contrattuale appositamente prevista, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto). Gli interventi sanzionatori nei confronti di Fornitori e Partner sono affidati alla funzione che gestisce il relativo contratto.

8. VERIFICHE PERIODICHE

Il presente Modello sarà soggetto a quattro tipi di verifiche:

- (i) sull'idoneità del Modello e sulla sua conformità alla normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nell'ambito del periodico aggiornamento del Modello medesimo;
- (ii) sugli atti: annualmente l'OdV procede ad una verifica dei principali atti societari aventi rilevanza ai fini dell'applicazione del Modello;
- (iii) sull'attuazione del Modello e dunque, a titolo esemplificativo, sull'idoneità ed efficacia delle procedure di controllo attuative che siano state adottate dalla Società;
- (iv) sulle segnalazioni e sugli eventi considerati rischiosi verificatisi nel corso dell'anno.

(ii)

L'OdV di 3SUN S.r.l. valuterà l'opportunità di affidare periodicamente ad un consulente esterno un'attività di "*quality assurance*".

9. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione dei Reati e degli Illeciti (per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

PARTE SPECIALE "A"

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni che seguono:

Reati nei rapporti con la P.A.: i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, come meglio descritti al paragrafo A.1.

Responsabile Interno: ogni Esponente Aziendale al quale viene attribuita, con nomina dall'Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per l'espletamento delle attività di cui al paragrafo A.5.1. in relazione a talune operazioni nelle Aree a Rischio.

Scheda di Evidenza: documento che il Responsabile Interno è tenuto a compilare per ogni operazione eseguita nell'ambito delle Aree a Rischio secondo quanto indicato al paragrafo A.5.1.

A. 1 LE TIPOLOGIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA P.A. (artt. 24 e 25 del Decreto) E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA (art. 25- decies del Decreto)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale "A", ovvero dei Reati nei confronti della P.A. - di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto - e del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-decies del medesimo decreto.

- *Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina

alle predette finalità (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che sia fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

- *Concussione (art. 317 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale di una Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

- *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 cod. pen.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 cod. pen., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 cod. pen., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

La condotta del pubblico ufficiale potrà quindi estrinsecarsi nel compimento sia di un atto dovuto (ad esempio: velocizzazione di una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro al fine di garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore

esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza al fine di ottenere un vantaggio per una Società che non necessariamente deve essere parte del procedimento.

- *Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria qualità o poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità.

La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

- *Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere omissso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

- *Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.)*

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica utilità.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa non sia accettata.

- *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.).*

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione e concussione summenzionate si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
 6. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.
- *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (es. documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- *Frode informatica (art. 640-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico

o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.)*

La previsione di cui all'art. 377-bis cod.pen. intende sanzionare ogni comportamento diretto ad influenzare la persona chiamata dinanzi all'Autorità Giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale o in altri procedimenti connessi. Tale influenza può avere ad oggetto l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, al fine di celare elementi "compromettenti" a carico di un determinato ente, con evidente interesse del medesimo.

La norma mira a tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro ogni forma di indebita interferenza.

Tale reato assume rilevanza anche se commesso a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione dei Reati nei rapporti con la P.A. possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 800 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 1.240.000,00) e di natura interdittiva.

Le sanzioni applicabili all'Ente nell'ipotesi di commissione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, fino a 500 quote (e dunque fino ad un massimo di circa Euro 780.000).

A.2 CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTO INCARICATO DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Al fine di agevolare la comprensione da parte dei Destinatari dei Reati nei rapporti con la P.A., si indicano qui di seguito alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" ed "Incaricati di Pubblico Servizio", trattandosi di definizioni rilevanti per circoscrivere l'ambito applicativo delle fattispecie di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.

A.2.1 Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica a cui è affidata la cura di interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Nel codice penale non è rilevabile una definizione di pubblica amministrazione. Nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
 - Presidenza del Consiglio dei Ministri e singoli Ministeri;
 - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;
 - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
 - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - Banca d'Italia;
 - Consob;
 - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
 - Agenzia delle Entrate;
 - IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni;
3. Regioni, Province e Comuni;
4. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
5. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
6. Comunità Europea e Istituti collegati;
7. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - INPS;

- CNR;
 - INAIL;
 - ISTAT;
 - ENASARCO;
 - ASL;
8. enti e Monopoli di Stato;
 9. RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose previste dal Decreto.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

A.2.2 Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, cod. pen., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Se non sorgono particolari dubbi interpretativi in relazione alla definizione di "funzione legislativa" e "funzione "giudiziaria", il legislatore ha invece precisato che agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La citata definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione "esterna" della funzione amministrativa mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, precisando che è pubblica la funzione amministrativa prevista da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. recepisce alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico". Vengono quindi pacificamente definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

A.2.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 cod. pen. il quale recita che "sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il "servizio", affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla "pubblica funzione" – da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autorizzativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette ad una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto. In sostanza, trattasi di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto

le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

A.3 AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI

A.3.1 Aree a Rischio

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (intesa in senso lato, tale da ricomprendere anche le P.A. di Stati esteri).

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le Aree a Rischio che presentano profili di maggiore criticità risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "A" del Modello, le seguenti:

1. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, laboratori o spazi di fabbrica, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
2. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da parte della P.A. (relative alla realizzazione o alla conversione di particolari strutture inerenti il settore delle energie alternative, in particolare riguardo il fotovoltaico o la costruzione di impianti di produzione o similari);
4. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti la Società, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per la Società stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.
5. la gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e la gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nel contesto di un procedimento penale che coinvolga direttamente o indirettamente una o più società del Gruppo.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Rischio:

- a) la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in associazione con un Partner (ad esempio: *joint venture*, consorzi, ecc.);
- b) l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

Con riferimento al reato di cui all'art. 25-decies, l'Area a Rischio individuata attiene alla:

- a) gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nel contesto di un procedimento penale che coinvolga direttamente o indirettamente la società.

A.3.2 Attività Sensibili

Si elencano qui di seguito quelle attività che, dall'analisi svolta, si ritiene possano essere utilizzate impropriamente al fine di ricavare denaro o altre utilità idonee ad essere impiegate quale prezzo dell'accordo corruttivo:

1. attività di sponsorizzazione e donazione;
2. erogazioni di omaggi e altre liberalità;
3. assegnazione di incarichi di consulenza;
4. selezione del personale;
5. adozione di sistemi di incentivazione manageriale;
6. gestione dei flussi monetari e finanziari;
7. gestione delle informazioni strategiche.

A. 4 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Partner, Fornitori), come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "A" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. ed il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alle autorità giudiziarie.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico
- le linee guida, le procedure e le istruzioni adottate dalla Società in tema di:
 - selezione di Partner e Fornitori;
 - definizione di ruoli e responsabilità in relazione all'adozione e attuazione di sistemi

- di gestione;
- partecipazione a gare indette da terzi;
- gestione delle comunicazioni con analisti finanziari;
- selezione, valutazione ed attuazione di progetti di investimento;
- processi di approvvigionamento;
- donazioni, sponsorizzazioni ed erogazione di omaggi e altre liberalità;
- selezione del personale.;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle informazioni aziendali;
- gestione del contenzioso.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
4. ostacolare il corso della giustizia attraverso attività intimidatorie e/o corruttive.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o esteri (o a loro familiari);
- b) distribuire omaggi e regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti nell'ambito della Società si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la *brand image* della Società medesimo. I regali offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- d) riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;

- e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette Aree a Rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di uno o più Responsabili Interni per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse);
2. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire tempestivamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito della Società per lo svolgimento di attività nelle Aree a Rischio (ad es.: delibera del Consiglio di Amministrazione per il conferimento di incarichi a rappresentanti locali).

Per quanto concerne specificamente la gestione dei rapporti con soggetti chiamati a rendere dichiarazioni nel contesto di un procedimento penale - che coinvolga direttamente o indirettamente la Società - è fatto obbligo ad ogni Destinatario di:

- a) non porre in essere atti di violenza, minaccia (o altre forme analoghe di coercizione) ovvero di non dare o di non promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto indagato/imputato o comunque coinvolto nel relativo procedimento (in qualità di persona informata sui fatti/testimone, imputato in procedimento connesso):
 - non renda dichiarazioni veritiere e/o correttamente rappresentative dei fatti;
 - eserciti, ove consentito dalla legge, la propria facoltà di non rispondere, in virtù delle suddette forme di condizionamento;
- b) qualora sia chiamato a rendere dichiarazioni dinanzi all'Autorità Giudiziaria (in qualità di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone, imputato in procedimento connesso):
 - mantenere il massimo riserbo sulle dichiarazioni rilasciate ove le medesime siano coperte da segreto istruttorio;
 - rigettare qualsiasi tentativo volto a condizionare la libera espressione delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad avvalersi della facoltà di non rispondere.

A.5 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

A.5.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo A.3.1) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali.

Per ogni singola operazione a rischio, se le caratteristiche della stessa lo richiedono, deve essere compilata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni, nell'ambito di operazioni complesse che richiedono il coinvolgimento di più funzioni aziendali) un'apposita Scheda di Evidenza da aggiornare nel corso dello svolgimento della operazione stessa da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) le P.A. coinvolte nell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni) dell'operazione, con l'evidenziazione della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso nei Reati;
- e) il nome di eventuali soggetti nominati dal Responsabile Interno (o dai Responsabili Interni) a cui – fermo restando la responsabilità di quest'ultimo – vengono sub delegate alcune funzioni (i "Sub Responsabili Interni"), con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- f) la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili Interni da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi nei Reati;
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
- invio dell'offerta non vincolante,
- invio dell'offerta vincolante,
- altri passaggi significativi della procedura,
- garanzie rilasciate,
- esito della procedura,
- conclusione dell'operazione;

per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,

- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

per la partecipazione a procedimenti amministrativi di particolare rilevanza:

- presentazione delle domande;
 - passaggi significativi delle procedure (procedure di VIA, convenzioni con enti locali, ecc.);
 - esito delle procedure;
 - conclusione dell'operazione;
- h) l'indicazione di eventuali Fornitori incaricati di assistere la Società nella partecipazione all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali consulenti, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- i) presa d'atto da parte dei Fornitori - nella documentazione sottoscritta ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale - che la Società nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce ai principi di correttezza e trasparenza contenuti nel Codice Etico e nel Modello e l'impegno degli stessi a conformarsi a principi equivalenti;
- j) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta all'operazione (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate, ad esempio relative alla previsione di una maggior contribuzione da parte della Società a vantaggio dei Partner stessi);
- k) presa d'atto da parte dei Partner - nella documentazione sottoscritta ai fini dell'instaurazione del rapporto contrattuale - che la Società nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi si riferisce ai principi di correttezza e trasparenza contenuti nel Codice Etico e nel Modello e l'impegno degli stessi a conformarsi a principi equivalenti;
- l) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

1. informare l'OdV della Società interessata in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda di Evidenza;
2. tenere a disposizione dell'OdV della Società, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;
3. dare informativa all'OdV della Società interessata della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno (o dei Responsabili Interni), nella Scheda di Evidenza.

Nell'ipotesi in cui i Fornitori non intendano sottoscrivere la presa d'atto e l'assunzione degli impegni di cui al punto I), il Responsabile Interno dovrà informare il proprio superiore gerarchico, che provvederà eventualmente ad autorizzare comunque la stipula del contratto, dandone anche tempestiva informativa all'OdV, con l'indicazione delle ragioni d'eccezionalità e/o d'urgenza per le quali si è ritenuto di adottare tale deroga e procedere ugualmente alla stessa stipula.

Qualora l'OdV ritenga che le ragioni indicate dal Responsabile Interno non siano sufficientemente motivate, dovrà fornirne adeguata informativa all' Amministratore Delegato della Società.

È demandato all'OdV della Società interessata di autorizzare la compilazione di Schede di Evidenza cumulative nel caso di partecipazione della Società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

È altresì demandato all'OdV della Società interessata, per le operazioni nelle Aree a rischio che non si prestino alla redazione delle Schede di Evidenza, l'individuazione di flussi informativi alternativi comunque atti a garantire un'adeguata tracciabilità e trasparenza dell'operazione stessa.

L'OdV potrà predisporre ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione. Di tali ulteriori meccanismi di controllo verrà data evidenza scritta.

È demandato all'OdV di esercitare uno specifico controllo sulle suddette deroghe e di queste deroghe dovrà essere data evidenza nelle relazioni annuali al Consiglio di Amministrazione.

A.5.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili

Al fine di evitare la violazione dei divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 del capitolo A.4 la Società, in relazione alle Attività Sensibili di cui al paragrafo A.3.2., prevede:

- a) una gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita volta alla trasparenza e alla tracciabilità degli stessi, anche nel rispetto dei principi comportamentali e procedurali di cui alle Parti Speciali "B", "F" e "H";
- b) che ogni forma di liberalità offerta o promessa ad esponenti della P.A. (intendendosi per tali gli omaggi, le attività di intrattenimento e ospitalità, le donazioni e le sponsorizzazioni) si caratterizzi sempre per l'esiguità del loro valore o perché volta a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image della Società. I regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) specifiche procedure volte a regolare l'assegnazione e la successiva gestione degli incarichi di consulenza e di prestazione professionale, le quali stabiliscano:

- la segregazione dei ruoli relativi alla richiesta e assegnazione degli incarichi;
 - la descrizione da parte dell'Unità richiedente dell'esigenza della consulenza richiesta;
 - la verifica da parte dell'Unità emittente della sussistenza della reale esigenza della consulenza richiesta e della congruità del compenso pattuito;
 - la forma scritta dell'accordo e l'indicazione nello stesso del compenso pattuito;
 - la verifica dell'effettiva esecuzione dell'incarico da parte dell'Unità richiedente;
 - l'adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non intestati al Consulente e in ogni caso escludendo pagamenti in contanti;
- d) specifiche procedure volte a regolare il procedimento di assunzione del personale della Società le quali definiscano:
- che l'apertura del procedimento di assunzione sia effettuata esclusivamente sulla base di una reale e comprovabile esigenza aziendale;
 - che il processo di selezione veda il coinvolgimento di almeno due Aree distinte e che lo stesso sia basato su criteri di oggettività, competenza e professionalità volti ad evitare favoritismi o clientelismi;
- e) una regolamentazione dei piani di incentivazione manageriale volta a far sì che gli obiettivi in questi prefissati siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su un risultato possibile, determinato, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento;
- f) specifiche procedure volte a definire:
- che le informazioni strategiche di carattere tecnico e/commerciale prodotte all'interno della Società siano adeguatamente segregate;
 - che la comunicazione di informazioni strategiche all'interno della Società sia tracciabile e sempre circoscritta ai soli soggetti autorizzati;
 - che la comunicazione di informazioni strategiche verso l'esterno sia preventivamente autorizzata per iscritto dalla funzione competente alla gestione degli stessi;
 - che l'accesso ad informazioni strategiche della Società da parte di terzi sia sempre corredato dalla sottoscrizione da parte di questi di accordi che ne tutelino la riservatezza e ne impediscano un utilizzo improprio.

PARTE SPECIALE "B"

Reati Societari

B.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 5 tipologie differenti¹.

1. FALSITÀ IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.)*
- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2622 cod. civ. si configura nel caso in cui, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettano informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionando un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Le due ipotesi di reato di cui agli articoli 2621 e 2622 cod. civ., prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 cod. civ.) o meno (art. 2621 cod. civ.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori. --

¹ Il reato di cui all'art. 2635 cod. civ. ("Corruzione tra privati") - inserito all'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis del Decreto - è oggetto di trattazione separata nella Parte Speciale "L".

In entrambi i casi la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

In entrambi i casi i soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire

anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 cod. pen., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – all'acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società controllante) che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della controllata, nell'ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi.

- *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, tali da cagionare danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del

pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

- *Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. Per tali ipotesi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

Le sanzioni sono maggiorate qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori. • *Illecita influenza sull'assemblea*

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di procurare, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

4. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)*

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.
La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

B. 2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "B" del Modello, le seguenti:

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 3SUN S.r.l. , anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
2. il compimento di operazioni relative al capitale sociale;
3. la gestione dei rapporti con il collegio sindacale;
4. la predisposizione della documentazione messa a disposizione dei soci - diversa da quella di cui al punto 1) - a supporto delle delibere assembleari;
5. il compimento di operazioni con parti correlate di interesse - diretto o indiretto - per gli amministratori della Società⁶.
6. la predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie (
7. la predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse.

B. 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Fornitori e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che tali soggetti si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "B" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti e Partner in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di

controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Ai Consulenti e ai Partner deve essere resa nota l'adozione del Modello da parte della Società.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti tra l'altro nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- il Regolamento per la gestione interna ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni di carattere aziendale;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo in essere in 3SUN ;

La presente Parte Speciale dispone a carico dei destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 25-ter del Decreto);
2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 3SUN S.r.l.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 3SUN S.r.l.;
 - b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di 3SUN S.r.l.
4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell'acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informazioni necessarie

per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di 3SUN S.r.l. e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della stessa Società e relativi diritti.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
 - b) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di 3SUN S.r.l. e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della stessa Società e relativi diritti;
5. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell'eventuale società controllante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
 - e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
 - f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
6. assicurare il regolare funzionamento di 3SUN S.r.l. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- i) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;

7. assicurare la libera e corretta formazione della volontà assembleare. In ordine a tale punto è fatto divieto di porre in essere atti simulati o fraudolenti o produrre documentazione falsa, lacunosa, o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
8. definire e costantemente aggiornare un registro delle parti correlate e assicurare nel loro compimento la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
9. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatori suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.

10. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- i) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, (a) tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- ii) esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria di 3SUN S.r.l.;
- iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B. 4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

B. 4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo B.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'OdV.

1. 1. nelle attività di predisposizione delle comunicazioni indirizzate ai soci ed al pubblico in generale contenenti informazioni e dati sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della società – e, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infra annuali della Società dovranno essere attuati le seguenti regole e principi:

:

- a) informativa chiara a tutti gli Esponenti Aziendali coinvolti nelle attività di formazione/redazione della comunicazioni summenzionate delle regole e modalità operative per la loro predisposizione;
- b) utilizzo di sistemi informativi per la trasmissione dei dati e delle informazioni di supporto che garantiscano la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema e definizione di idonei profili autorizzativi in relazione all'accesso;
- c) corretta conservazione e archiviazione della documentazione contabile di supporto e utilizzo di dispositivi di sicurezza a garanzia della limitazione all'accesso ai soli soggetti autorizzati;
- d) previsione di controlli *ex post* a campione sul rispetto delle procedure previste per la redazione dei documenti contabili.

In relazione alle attività di cui al presente punto dovrà in particolare essere seguito il seguente procedimento:

- e) il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari unitamente al Responsabile Amministrazione sono tenuti a rilasciare un'apposita dichiarazione – convalidata dall'Amministratore Delegato della società (ovvero dal Presidente con poteri esecutivi) – attestante:
 - la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili sopra indicati e nei documenti connessi, nonché degli elementi informativi messi a disposizione dalla società stessa;
 - l'avvenuta raccolta di copia delle dichiarazioni di veridicità, correttezza, precisione e completezza rilasciate dalle proprie società controllate;

- l'insussistenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti contengano elementi incompleti o inesatti;
- il rispetto di procedure tese a fornire una ragionevole certezza sulla correttezza, precisione e completezza delle informazioni e dei dati contenuti nei documenti sopra indicati;
- il rispetto delle procedure previste dal presente paragrafo;

f) la dichiarazione di cui alla lettera e) deve essere:

- presentata al Consiglio di Amministrazione in occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio civilistico;
- trasmessa in copia all'OdV della Società;

La Funzione Amministrazione di 3SUN S.r.l. provvederà al coordinamento del procedimento descritto ai punti e) e f).

La Funzione Amministrazione, di 3SUN S.r.l. predispone:

- una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio nonché degli altri documenti contabili sopra indicati;
- un apposito programma di formazione, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili sopra indicati, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

3SUN si assicurerà che la società di servizi che presta attività di contabilità e predisposizione del bilancio per la Società si impegni al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 con particolare riferimento alla prevenzione della commissione dei Reati Societari.

2. Nella gestione delle operazioni concernenti conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione od acquisto di azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovrà essere osservata la seguente procedura:

a) ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, nonché alla effettuazione di conferimenti, alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale sociale, a fusioni e scissioni ed al riparto dei beni in sede di liquidazione deve essere approvata in conformità al sistema autorizzativo tempo per tempo vigente;

b) la documentazione relativa alle operazioni di cui al punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV

3. Nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, è fatto obbligo di:
 - a) trasmettere con congruo preavviso tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni assembleari o consiliari sui quali debbano esprimere un parere ai sensi di legge o in base a regolamenti interni;
 - b) provvedere tempestivamente alla messa a disposizione del Collegio Sindacale dei documenti sulla gestione della Società per consentire il corretto adempimento delle verifiche di legge;
 - c) garantire che l'OdV, il Collegio Sindacale ed il Responsabile della Direzione Audit si riuniscano tempestivamente nelle ipotesi di urgenza, per valutare le evidenze emerse in seguito alle verifiche effettuate sull'osservanza delle regole e procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte dei Dipendenti e degli Organi Sociali. Inoltre, dovranno, all'occorrenza, favorendo lo scambio di ogni informazione utile alla reciproca attività.
4. Nella predisposizione della documentazione messa a disposizione dei soci a supporto delle delibere assembleari, è prevista:
 - a) l'identificazione formale dei ruoli e responsabilità in merito alla predisposizione della documentazione;
 - b) la tracciabilità dei flussi di richiesta, estrazione e aggregazione dei dati e la verifica ed autorizzazione alla trasmissione dei documenti.
5. Nel compimento di operazioni di con parti correlate di interesse - diretto o indiretto - per gli amministratori di 3SUN:
 - a) gli amministratori si impegnano a dare adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto d'interesse, anche con riferimento agli incarichi rivestiti in società controllate;
 - b) tutti gli Esponenti Aziendali coinvolti nell'iter autorizzativo si impegnano al rispetto della Procedura per le operazioni con parti correlate;
6. Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società, è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di attenersi a quanto previsto nelle procedure interne in materia di informazioni riservate o privilegiate
7. Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse, occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:
 - a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, periodiche e non, da inviare a tali Autorità;
 - b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
 - c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti ispettivi.

Inoltre 3SUN S.r.l. adotta procedure per la gestione e il controllo delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza.

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto sopra dovranno essere conformi ai seguenti criteri:

1. dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari a garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi previsti dalla normativa di settore;
2. dovrà essere data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto 1, con particolare riferimento all'individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste;
3. dovrà essere assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell'acquisizione da parte di questi ultimi degli elementi richiesti;
4. il responsabile incaricato di cui al precedente punto 3) provvederà a stendere un'apposita informativa sull'indagine avviata dall'autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata all'OdV di 3SUN S.r.l. nonché agli altri uffici aziendali competenti in relazione alla materia trattata.

PARTE SPECIALE "C"

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "C" qui di seguito indicate:

ASPP o Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione: i soggetti in possesso della capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del Decreto Sicurezza designati per l'espletamento dei compiti rientranti nel Servizio di Prevenzione e Protezione.

Cantiere o Cantiere Temporaneo o Mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, così come individuati nell'allegato X del Decreto Sicurezza, ovvero, a titolo esemplificativo, lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione, equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per i lavori edili o di ingegneria civile.

Committente: il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto disposto dal titolo IV del Decreto Sicurezza.

Coordinatore per l'Esecuzione: il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa affidataria ed esecutrice o un suo dipendente o l'RSPP da lui designato (salvo il caso di coincidenza tra committente ed impresa esecutrice, in cui tale incompatibilità non opera), incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di verificare, con le opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e di verificare altresì l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Coordinatore per la Progettazione: il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori, tra l'altro, di redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento e di predisporre il Fascicolo dell'Opera.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'Unità Produttiva in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. In

caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o Lavoratori autonomi all'interno della propria Unità Produttiva, assume il ruolo di Datore di Lavoro committente con i conseguenti obblighi previsti dall'art. 26 del Decreto Sicurezza.

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Dirigente: il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua, eventualmente ove consentito dal Decreto Sicurezza attraverso delega o sub-delega, le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando sulla stessa.

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente in caso di affidamento di lavori a impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria Unità Produttiva, contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente a tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Fascicolo dell'Opera: il documento predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Lavoratori: i soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito della Società.

Medico Competente: il medico, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la Sorveglianza Sanitaria.

POS o Piano Operativo di Sicurezza: il documento redatto dal Datore di Lavoro dell'impresa esecutrice, in coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento del singolo Cantiere interessato e con l'art. 17 del Decreto Sicurezza.

Preposto: il soggetto che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei Lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Progettisti, Fabbrikanti, Fornitori ed Installatori: i soggetti che progettano i luoghi, i posti di lavoro e gli impianti, o producono, forniscono, noleggianno, concedono in uso o installano impianti, macchine o altri mezzi tecnici per la Società.

PSC o Piano di Sicurezza e Coordinamento: il documento redatto dal Coordinatore per la Progettazione contenente l'organizzazione e valutazione dei rischi nel Cantiere.

Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25- *septies* del D.Lgs n. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Responsabile dei Lavori: nell'ambito dei Cantieri Temporanei o Mobili è il soggetto che può essere incaricato dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Decreto Sicurezza.

Responsabile *Safety*: il soggetto dell'organizzazione aziendale con compiti di coordinamento, indirizzo, monitoraggio e *reporting* delle attività in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Svolge la sua attività in coerenza con gli indirizzi della Società assicurando ove necessario il proprio supporto specialistico.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza sul lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e requisiti professionali designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali.

SSL o Sicurezza e salute dei lavoratori

Unità Produttiva: stabilimento o struttura della Società finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

C.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "C", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro contemplati ed indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., fa riferimento ai reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

- *Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

- *Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 cod. pen.)*

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) "se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo".

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- "una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso".

Per entrambe le fattispecie delittuose sopra indicate – ossia omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime – gli Enti sono soggetti ad una sanzione pecuniaria che varia, a seconda della gravità dell'evento dannoso, tra un minimo di 250 ed un massimo di 1.000 quote (a tal proposito si consideri che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, tra un minimo di 258 e un massimo di 1.549 euro).

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, l'art. 5 del Decreto medesimo esige però che i reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio (ad esempio in termini di risparmi di costi o di tempi).

Nel caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Tali sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Con l'obiettivo di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies, la 3SUN S.r.l. ha deciso di dotarsi della Parte Speciale "C", in conformità con quanto disposto all'art. 30 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

C.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio nella Società risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le seguenti:

1. attività di costruzione, realizzazione ed avviamento di impianti;
2. attività di tipo operativo presso l'impianto di produzione di pannelli fotovoltaici, attività di manutenzione sulle componenti elettriche e meccaniche degli impianti, ecc.;
3. attività di tipo operativo diverse da quelle indicate al punto 2) che precede quali, a titolo esemplificativo, attività di magazzino e movimentazione dei materiali.

Si rileva come siano comunque considerate meritevoli di attenzione le attività di ufficio, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo di videotermini e il rischio stress-lavoro correlato.

Specifica attenzione va infine rivolta alle attività affidate a ditte appaltatrici nell'ambito delle attività di cui sopra.

Per un'analitica descrizione delle attività di cui sopra, si rinvia in ogni caso al Documento di Valutazione dei Rischi.

Nell'ambito delle suddette Aree a Rischio, per la probabilità che in tali contesti l'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro possa determinare uno degli eventi dannosi di cui all'art. 25-septies del D.Lgs n. 231/2001, sono considerate rilevanti le seguenti funzioni strumentali:

- determinazione delle procedure in tema di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza e a

garantire una corretta gestione di tutti gli adempimenti disposti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dalla normativa primaria e secondaria ad esso collegata;

- attribuzione di responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: (i) attribuzioni di compiti e doveri, (ii) attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, (iii) attività del Coordinatore per la Progettazione, del Coordinatore per l'Esecuzione e del Responsabile dei Lavori;
- identificazione e valutazione dei rischi, con particolare riferimento a: (i) stesura del Documento di Valutazione dei Rischi; (ii) contratti di appalto e valutazione dei rischi delle interferenze (iii) Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
- sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a: (i) monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento e (ii) formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- attività di monitoraggio del sistema di controllo per la prevenzione dei rischi, con particolare riferimento a: (i) misure di mantenimento e miglioramento; (ii) coerenza tra attività svolta e competenze possedute; (iii) gestione dei comportamenti riscontrati in violazione delle norme e adozione di provvedimenti disciplinari o sanzionatori.

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale "C" si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Esponenti Aziendali, dai Fornitori e Partner della Società nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, dalle figure rilevanti di cui al successivo paragrafo C.4.2 ("Destinatari").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "C" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso i principi e gli strumenti necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- a) organigramma aziendale;
- b) CCNL;
- c) Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi;
- d) procedure operative ed organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Ai Partner, Fornitori, Progettisti, Fabbrikanti e Installatori deve essere resa nota l'adozione del Modello.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

C.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., si prevede quanto segue.

C.4.1 Organizzazione

La Società, anche attraverso l'adozione di apposite procedure:

- definisce i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- organizza gli accertamenti sanitari preventivi e periodici;

- garantisce la gestione delle emergenze (pronto soccorso, evacuazione);
- garantisce la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;
- garantisce la gestione dei dispositivi di protezione individuale assegnati a ciascun Lavoratore;
- individua, tra le figure previste dal paragrafo C.4.2, i soggetti tenuti a controllare l'attuazione delle misure di mantenimento-miglioramento.

C.4.2 Figure rilevanti: competenze, compiti e doveri

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.

Il Datore di Lavoro

Al Datore di Lavoro sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la salute e per la sicurezza dei Lavoratori - ivi compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari, tra i quali anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato - anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, elaborando, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi. Il suddetto documento deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i., di data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del medesimo da parte dei soggetti indicati dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. (ovvero, il Datore di Lavoro, il RSPP, il RLS ed il Medico Competente, ove nominato) in un'apposita riunione ed essere custodito presso l'Unità Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto informatico secondo le modalità previste dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della suddetta valutazione dei rischi;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

L'attività di valutazione e di redazione del DVR deve essere compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente. La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente effettuata – entro i termini previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. - in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità;

2) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno all'azienda.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tra tali compiti, previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., rientrano, tra l'altro, quelli di: a) nominare il Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico Competente; d) adottare le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; e) adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento di cui ai successivi paragrafi C.4.3 e C.4.4; f) comunicare all'Inail, a fini statistici e informativi (nonché, per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; g) convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; h) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate; l) adottare provvedimenti disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e

legislative, nei confronti dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., la suddetta delega, cui deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

I Dirigenti possono a loro volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

Per una più dettagliata indicazione in merito alla formalizzazione delle suddette deleghe, ai soggetti cui le medesime possano essere conferite, ed ai poteri normalmente delegati, si rinvia alle procedure organizzative adottate dalla Società.

Al fine di garantire l'attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e partecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all'interno dell'azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed il RSPP siano in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il SPP provvede a:

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente e sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'art. 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- partecipare, attraverso il RSPP, alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- informare i Lavoratori, a nome e per conto del Datore di Lavoro, sulle tematiche di cui all'art. 36 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. come indicato nel dettaglio al successivo paragrafo C.4.3;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza, tramite il Responsabile *Safety*, la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro.

L'eventuale sostituzione del RSPP deve essere comunicata, tramite il Responsabile *Safety*, all'Organismo di Vigilanza con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.

Il Medico Competente

Il Medico Competente deve essere in possesso di uno dei titoli di cui all' art. 38 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e, precisamente:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'articolo 55 del D.Lgs n. 277/91 e successive modifiche che prevede una comprovata esperienza professionale di almeno 4 anni.

Il Medico Competente provvede a:

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- effettuare le visite mediche preventive e periodiche previste dalla legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti;

- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti ed informarli sui risultati;
- esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione;
- istituire, aggiornare e custodire per ogni Lavoratore sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, le cartelle sanitarie e di rischio, con salvaguardia del segreto professionale;
- visitare gli ambienti di lavoro, congiuntamente al Servizio di Prevenzione e Protezione, redigendo specifico verbale, con la frequenza prestabilita in relazione alle caratteristiche dell'Unità produttiva e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei Lavoratori;
- comunicare, in occasione della "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari, fornendo le informazioni necessarie;
- collaborare all'attività di informazione e formazione dei Lavoratori;
- collaborare con il Datore di Lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso.

Il Medico Competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il Datore di Lavoro che ne sopporta gli oneri.

Il Datore di Lavoro assicura al Medico Competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone la piena autonomia.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il RLS:

- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi e all'individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure preventive;
- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico Competente;
- è consultato in merito all'organizzazione delle attività formative;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione a l'attuazione di misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità psicofisica dei Lavoratori;
- partecipa alla "riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi" di cui all'art. 35 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelli inerenti alle

sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; riceve altresì, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei Rischi;

- riceve informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata e comunque non inferiore a quella prevista all'art. 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali sia sentito;
- avverte il Datore di Lavoro dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal Datore di Lavoro o dai Dirigenti ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la salute e la sicurezza durante il lavoro.

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico, senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Committente

Il Committente, tra l'altro:

- si attiene, nella fase di progettazione dell'opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, architettoniche ed organizzative e all'atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- prende in considerazione, nella fase di progettazione dell'opera, il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell'Opera;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- verifica l'adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la Progettazione;
- prima dell'affidamento dei lavori designa, ove necessario, il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con comunicazione scritta;
- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;
- verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche

attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei Lavori (purché l'incarico risulti comunque attribuito a persona capace e competente).

In ogni caso la designazione del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione non esonera il Committente (o il Responsabile dei Lavori) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli obblighi di cui agli artt. 91, comma 1, 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Il Responsabile dei Lavori

E' il soggetto che può essere incaricato - in relazione all'organizzazione - dal Committente di svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. In particolare, ad esso, se nominato, competono, per la parte delegata, gli obblighi che il titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. pone in capo al Committente.

Il Coordinatore per la Progettazione

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., tra l'altro:

- redige, durante la fase di progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il PSC;
- predispone il Fascicolo dell'Opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.

Il Coordinatore per l'Esecuzione

Il Coordinatore per l'Esecuzione, tra l'altro:

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese

esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;

- organizza tra i Datori di lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- segnala al Committente o al Responsabile dei Lavori, se designato, previa contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, del D.Lgs 81/08 e s.m.i., nonché alle prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione all'OdV, tramite il Responsabile *Safety*.

In caso di non intervento del Committente o del Responsabile dei Lavori comunica le inadempienze alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di competenza;

- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- segnala all'OdV, tramite il *Responsabile Safety*, la sussistenza di qualsiasi criticità riscontrata nell'adempimento delle proprie funzioni (es. inosservanza di obblighi da parte delle imprese esecutrici, sospensione dei lavori, etc.).

I Lavoratori

È cura di ciascun Lavoratore porre attenzione alla propria salute e sicurezza e a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni ricevute e alle dotazioni fornite.

I Lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza,

nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, comunicandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;

- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri Lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei Lavoratori durante il lavoro.

Progettisti, Fabbrikanti, Fornitori e Installatori

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione individuale rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

I Fabbrikanti ed i Fornitori vendono, noleggianno e concedono in uso attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di omologazione di prodotto.

Gli Installatori e in genere i montatori di impianti, attrezzature di lavoro e altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

C.4.3 Informazione

La Società è tenuta a fornire adeguata informazione ai dipendenti e ai nuovi assunti, ai Lavoratori somministrati, agli stagisti e ai co.co.pro. circa:

- i rischi specifici dell'impresa;
- le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle prescrizioni di legge e di autoregolamentazione di cui la Società si è dotata;

- il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità delle prescrizioni di cui sopra;
- le misure di prevenzione e protezione adottate nonché le conseguenze che il mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs n. 231/2001.

Tale informazione deve essere facilmente comprensibile per ciascun Lavoratore, consentendo a ciascuno di acquisire le necessarie conoscenze e deve essere preceduta, qualora riguardi Lavoratori immigrati, dalla verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo.

Ciò premesso, la Società, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità, capacità e rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, tra l'altro, adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:

- i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, connessi all'attività dell'impresa in generale, e quelli specifici cui ciascun Lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta;
- le misure di prevenzione e protezione adottate;
- le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi;
- i nominativi dei Lavoratori incaricati delle misure di emergenza e di pronto soccorso, nonché del RSPP e degli ASPP e del Medico Competente.

La Società organizza altresì periodici incontri tra le figure preposte alla sicurezza sul lavoro fornendone comunicazione all'OdV.

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

C.4.4 Formazione e Addestramento

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e il contenuto della stessa deve essere facilmente comprensibile e consentire di acquisire le conoscenze e competenze necessarie.

A tal riguardo si specifica che:

- il RSPP e il Medico Competente, ove presente, debbono partecipare alla stesura del piano di formazione;
- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione dell'apprendimento;

- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui il Lavoratore è in concreto assegnato;
- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il nuovo incarico;
- ciascun Lavoratore deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative rese obbligatorie dalla legge, tra le quali, ad esempio:
 - a) uso delle attrezzature di lavoro;
 - b) uso dei dispositivi di protezione individuale;
 - c) movimentazione manuale carichi;
 - d) uso dei videoterminali;
 - e) segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora;
- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza devono ricevere specifica formazione;
- i Dirigenti e i preposti ricevono a cura del Datore di Lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione comprendono:
 - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
 - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
 - c) valutazione dei rischi;
 - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e alle risultanze);
- i neo assunti non possono essere adibiti in autonomia ad attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l'accertamento del possesso di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall'assunzione, salvo periodi più ampi per l'acquisizione di qualifiche specifiche.

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, eventualmente anche mediante apposita verbalizzazione.

C.4.5 Flussi informativi e cooperazione

Con l'obiettivo di rafforzare l'efficacia del sistema organizzativo adottato per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori e quindi per la prevenzione degli infortuni, la Società si organizza per assicurare un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal riguardo la Società si dota di un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto.

La Società mette a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la cui compilazione ciascun Lavoratore ha la possibilità di portare a conoscenza del proprio superiore gerarchico le proprie osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento relative alla gestione della salute e sicurezza in ambito aziendale.

b) dall'alto verso il basso.

La Società garantisce a tutti gli Esponenti Aziendali un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati e l'organizzazione di incontri periodici, cui l'OdV ha la facoltà di partecipare, che abbiano ad oggetto:

- nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- predisposizione di nuove procedure o aggiornamento in merito a quelle esistenti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ogni altro aspetto inerente la salute e sicurezza dei Lavoratori.

C.4.6 Registri e altri documenti

La Società garantisce che vengano adeguatamente conservati su supporto cartaceo ed informatico, e aggiornati i seguenti documenti:

- la cartella sanitaria, ove prevista, deve essere istituita, aggiornata e custodita dal Medico Competente, il quale concorda con il Datore di Lavoro il luogo in cui custodirla;
- il registro infortuni (sino a che non venga istituito il nuovo sistema informativo nazionale "Sinp" per effetto dell'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.);

- nell'ipotesi di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni deve essere predisposto il registro degli esposti (sino a che non venga istituito il nuovo sistema informativo nazionale "Sinp" per effetto dell'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.);
- verbalizzazione delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal Medico Competente e dal Servizio di Prevenzione e Protezione;
- documenti che registrano gli adempimenti espletati in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- Documento di Valutazione dei Rischi;
- nomina formale del Responsabile e degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e ASPP), del Medico Competente, degli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e primo soccorso, nonché degli eventuali Dirigenti e Preposti;

Tutta la documentazione relativa alle attività di cui ai paragrafi F.4.3 (Informazione) ed F.4.4 (Formazione e Addestramento) deve essere conservata a cura del RSPP per un periodo di dieci anni e messa a disposizione dell'OdV.

In caso di uno o più Cantieri, devono essere inoltre tenuti ed aggiornati i seguenti documenti:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- il Fascicolo dell'Opera;
- i verbali di coordinamento relativi alla verifica dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC;
- i Piani Operativi di Sicurezza.

C.4.7 I contratti di appalto

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità produttiva, in conformità alle procedure aziendali e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, è chiamato a:

- verificare, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi in relazione alle attività da affidare in appalto;

- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve allegarsi al contratto di appalto o d'opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati nell'allegato XI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Nei contratti di somministrazione (art. 1559 c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei Lavoratori.

Relativamente agli appalti soggetti alla normativa di cui al D.Lgs n. 163/2006 (c.d. Codice Appalti), sono osservati, tra l'altro, i seguenti adempimenti:

- la Società non ammette a negoziare operatori economici che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio di cui al Codice Appalti;
- nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, la Società è tenuta a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta.

PARTE SPECIALE "D"

Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (art. 25-*quater* del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "D", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico in essa contemplati ed indicati all'art. 25-*quater* del Decreto (di seguito i "Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico").

Tale articolo è stato introdotto in seguito alla ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999 ad opera della Legge 14 gennaio 2003 n. 7.

1. DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

- *Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Il reato è aggravato in caso di ricostituzione, anche sotto falso nome o forma simulata, di un'associazione di cui sia stato ordinato lo scioglimento.

- *Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

- *Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen.

Il reato è aggravato qualora l'assistenza venga prestata in via continuativa.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

- *Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- *Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Il reato si configura anche nei confronti della persona addestrata.

- *Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)*

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- *Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione grave o gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

- *Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'utilizzo di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, ovvero di armi e materie ad esse assimilate idonee a causare importanti danni materiali.

Il reato è aggravato se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte Costituzionale, di organi di Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali ovvero se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica o un grave danno per l'economia nazionale.

- *Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.

Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

- *Istigazione a commettere uno dei delitti previsti dai capi I e II (art. 302 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi previsti nei capi I e II del titolo I, libro II, del codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

- *Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

- *Banda armata e formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

2. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

- Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-*quater*, presupposto per l'affermazione della responsabilità

dell'Ente.

- Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

3. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo 2, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

- a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero
- b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto; o
 - ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento

antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

In considerazione di quanto sopra, si sottolinea come per i Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si applichi all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerando che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, potranno essere applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto.

D.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, le aree più specificamente a rischio sono state individuate, ai fini dell'applicazione della presente Parte Speciale "D" del Modello, nelle operazioni di acquisto di materie prime, semilavorati e/o prodotti nel caso in cui le stesse possano originare flussi finanziari, in particolare riguardo:

- le c.d. "Liste Paesi" e/o con persone fisiche o giuridiche collegate al terrorismo riportate nelle c.d. "Liste Nominative", entrambe pubblicate da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. FATF – GAFI, ONU, UE, OFAC); o
- società controllate direttamente o indirettamente dai soggetti sopra indicati.

A tal riguardo si precisa che per "collegamento" al terrorismo delle persone fisiche o giuridiche riportate nelle c.d. "Liste Nominative" deve intendersi la coincidenza (desumibile dai dati anagrafici o altri elementi distintivi indicati) della controparte contrattuale persona fisica o giuridica – in persona dei legali rappresentanti, e, qualora individuabili, dei componenti del consiglio di amministrazione (o organi equivalenti) e dei soci rilevanti – con un nominativo indicato nelle suddette Liste Nominative.

Particolare attenzione deve comunque essere rivolta in generale alle operazioni finanziarie o commerciali di rilevante entità.

Per quel che concerne eventuali locazioni di immobili di proprietà della Società, da considerarsi marginali in termini di rischio, si ritengono sufficienti gli usuali adempimenti esistenti (notifica all'Autorità di Pubblica Sicurezza).

L'elenco delle "Liste Paesi" e delle "Liste Nominative" (di seguito anche "le Liste") è disponibile sulla rete informatica.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE - PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Consulenti, Fornitori e Partner) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "D" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandate.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure operative volte a garantire la trasparenza nel processo di approvvigionamento e la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per acquisti, appalti d'opera e servizi;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in 3SUN.

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del

Codice Etico da parte della Società.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 25-*quater* del Decreto);
2. utilizzare anche occasionalmente la società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale;
3. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere Reati di cui alla presente Parte Speciale;
4. assumere o assegnare commesse o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie, sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti - persone fisiche o giuridiche - che risultino collegati al terrorismo, o con società da questi ultimi direttamente o indirettamente controllate;
5. effettuare prestazioni in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
7. riconoscere compensi in favore dei Consulenti, dei Partner e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

D.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

D.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuata nel paragrafo D.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, potranno essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma;
2. le operazioni finanziarie e/o commerciali di rilevante entità devono essere concluse solo dopo aver svolto idonee verifiche sulla eventuale residenza o sede delle controparti contrattuali nei Paesi a rischio individuati nelle c.d. "Liste Paesi";

3. qualora le operazioni di rilevante entità siano concluse con persone fisiche si procederà alla verifica delle Liste Nominative;
4. nel caso in cui la Società promuova operazioni con soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste Nominative, o società da questi ultimi controllate, il responsabile dell'operazione è tenuto a sospenderla e a procedere agli opportuni approfondimenti con il coinvolgimento delle Funzioni competenti.
Se da tali approfondimenti:
 - a. emerge una perfetta coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle Liste, è fatto obbligo di non dare ulteriore prosecuzione alle operazioni stesse;
 - b. emerge con certezza che non sussiste una coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle suddette Liste, le operazioni potranno essere riprese e portate avanti;
 - c. emergono margini di incertezza sulla coincidenza dei nominativi (ad esempio in quanto nelle Liste non sono riportati i dati anagrafici relativi ai nominativi), si procederà ad una valutazione da parte delle Funzioni competenti secondo quanto previsto dal successivo punto 5;
5. nel caso in cui: (i) la Società promuova operazioni con soggetti residenti in uno dei Paesi di cui alle c.d. "Liste Paesi" o società da questi ultimi controllate ovvero (ii) non possa essere constatata con certezza la coincidenza dei nominativi con quanto indicato nelle Liste Nominative (vedi precedente punto 4. lett. c) o (iii) emergano dalle verifiche di cui al precedente punto 3) ulteriori profili di criticità, le operazioni vengono automaticamente sospese e sottoposte ad una valutazione interna con il coinvolgimento delle Funzioni che per ruolo e responsabilità possono valutare il "rischio reato", che esprimeranno il proprio parere sull'opportunità di portare avanti le stesse ed eventualmente provvederanno ad individuare le misure di cautela da adottare per il proseguimento delle trattative. L'esito di tale valutazione viene tempestivamente comunicato all'ODV. L'autorizzazione da parte delle Funzioni coinvolte dovrà in ogni caso essere negata qualora il collegamento al terrorismo sia comunque desumibile da fatti notori;
6. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti, Consulenti e Partner devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo.

PARTE SPECIALE "E"

Reati contro la personalità individuale e reato di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare

E.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (art. 25-*quinquies* del Decreto) E DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO É IRREGOLARE (art. 25-*duodecies* del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "E", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei delitti contro la personalità individuale e del reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in essa contemplati ed indicati rispettivamente all'art. 25-*quinquies* e 25-*duodecies* del Decreto . **A) Reati contro la personalità individuale**

L'art.5 della Legge 11 agosto 2003, n. 228 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies*, il quale prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative ivi previste agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale (se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività).

- *Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

- *Prostituzione minorile (art. 600-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque recluti o induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca, sfrutti o controlli la prostituzione. Il secondo comma punisce chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, offrendogli o promettendogli in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità.

- *Pornografia minorile (art. 600-ter cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi spettacoli pornografici o produca materiale pornografico ovvero nei confronti di chiunque recluti o induca i minori a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli tragga profitto;; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche quando il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse (pornografia virtuale). Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali (art. 600-quater¹ cod. pen.)

- *Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter cod. pen., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale (ex art. 600-*quater*¹ cod. pen.).

- *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

- *Tratta di persone (art. 601 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

- *Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 cod. pen., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 cod. pen.

- *Adescamento di minorenni (art. 609-undecies cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter* e 600-*quater* cod. pen., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis* (Violenza sessuale), 609-*quater* (Atti sessuali con minorenne), 609-*quinquies* (Corruzione di minorenne) e 609-*octies* cod. pen. (Violenza sessuale di gruppo), adeschi un minore di anni sedici, se il fatto non costituisce più grave reato.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte della Società con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

B) Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante *“Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”* ha previsto, all’art. 2, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’art. 25-duodecies, l’estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull’immigrazione).

- *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

L’art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell’Ente è configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Per il Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare all’Ente può essere applicata una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In considerazione di quanto sopra, si sottolinea come per i Reati contro la personalità individuale si applichi all’Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerando che l’importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, potranno essere applicate all’Ente le sanzioni

interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto qualora l'Ente o la sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei suddetti Reati.

Per il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è prevista la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite massimo di Euro 150.000.

E.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "E" del Modello, le seguenti:

1. la gestione di attività produttive da parte della Società, anche in partnership con soggetti terzi o imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti individuali ("Paesi a rischio" rilevanti ai fini del Codice Etico) definiti tali da organizzazioni riconosciute;
2. la conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale proveniente da Paesi extracomunitari;
3. la selezione e l'assunzione di personale extracomunitario da parte della Società;
4. la conclusione di contratti con Internet Provider riguardanti la fornitura di contenuti digitali.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Fornitori e Partner) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella medesima Parte Speciale "E" al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati contro la personalità individuale.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad

attenersi per una corretta applicazione del Modello;

- b. fornire all' OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso demandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il regolamento degli acquisiti;
- procedura sulla selezione e assunzione di personale;-i CNL in vigore per i dipendenti della Società

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società, nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie rientranti tra i Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarne;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

E.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

E.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano di seguito i principi procedurali che in relazione ad ogni singola Area a Rischio (come individuate nel paragrafo E.2) gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali ovvero possono formare oggetto di comunicazione da parte dell'OdV:

1. si deve richiedere l'impegno dei Partner e Fornitori al rispetto delle norme di legge in tema di utilizzo di personale proveniente da Paesi extracomunitari, qualora si tratti di controparti con sede in Italia;
2. è fatto altresì obbligo di richiedere l'impegno dei Partner e Fornitori al rispetto delle norme di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni

igienicosanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano;

3. la selezione delle controparti siano essi Partner o Fornitori, deve essere svolta sulla base di procedure interne volte a verificarne l'affidabilità. L'affidabilità tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*;
4. nei contratti con controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, dovrà essere previsto l'obbligo del Fornitore e del Partner di rendere disponibile l'elenco del personale proveniente da Paesi extracomunitari impiegato in costanza di rapporto nonché i relativi permessi di soggiorno;
5. in caso di ricorso alla somministrazione di lavoro, è necessario richiedere l'impegno del somministratore al rispetto della normativa italiana in tema di utilizzo di personale extracomunitario;
6. al fine di garantire l'identificazione del personale di società terze svolgenti prestazioni a carattere continuativo per la Società, è necessario predisporre idonee procedure di accesso al proprio perimetro aziendale;
7. in caso di assunzione diretta di personale da parte delle Società, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;
8. le procedure per la selezione e assunzione del personale adottate all'interno della Società devono altresì prevedere l'adozione di idonei presidi volti ad assicurare:
 - i. la verifica del possesso di un valido permesso di soggiorno da parte dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari;
 - ii. il monitoraggio della validità dei permessi di soggiorno e dei procedimenti di rinnovo instaurati dal personale proveniente da Paesi extracomunitari in costanza di rapporto;
 - iii. la corretta archiviazione e tracciabilità degli elementi informativi e della documentazione raccolti nonché delle verifiche effettuate ai sensi dei punti (i) e (ii) che precedono.
9. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di 3SUN S.r.l., il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più severa, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme peggiori di lavoro minorile ("C138 Convenzione sull'età minima 1973" e "C182 Convenzione

sulle forme peggiori di lavoro minorile”);

10. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dal Partner, è tenuto ad informare immediatamente l’OdV di tale anomalia;
11. nei contratti con i Partner, Fornitori e Consulenti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei medesimi di non essere mai stati indagati negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai Reati contemplati dalla presente Parte Speciale ovvero, in caso contrario, di esserlo stati, ai fini di una maggiore attenzione da parte di 3SUN in caso si addivenga all’instaurazione del rapporto di consulenza o partnership;
12. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
13. la Società è tenuta a dotarsi di strumenti informatici costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che contrastino l’accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile;
14. 3SUN periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso;
15. nel rispetto delle normative vigenti, 3SUN si riserva il diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l’abuso dei sistemi informativi aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo;
16. 3SUN valuta e disciplina con particolare attenzione e sensibilità l’organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo sessuale”.

Resta fermo in ogni caso il rispetto dei principi di comportamento e procedurali di cui alla Parte Speciale "G" a cui si fa espresso rinvio.

PARTE SPECIALE "F"

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "F".

F.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI DI RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO (art. 25-*octies* del Decreto)

La presente Parte Speciale "F" si riferisce ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (di seguito i "**Reati di Riciclaggio**") introdotti nel *corpus* del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-*octies* a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231/2007 (di seguito il "**Decreto Antiriciclaggio**"), nonché al reato di autoriciclaggio introdotto nel *corpus* del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-*octies* dall'articolo 3 comma 5 della Legge 15 dicembre 2015, n. 186.

Si provvede a descrivere, di seguito, le singole fattispecie delittuose:

- **Ricettazione (art. 648 cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a otto anni e con la multa da Euro 516 a Euro 10.329. La pena è diminuita quando il fatto sia di particolare tenuità.

- **Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

- ***Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648-ter cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio vietando, tra l'altro, l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Di seguito l'elenco dei principali strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti previsti dal Decreto Antiriciclaggio:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è pari o superiore a Euro 3.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49 del Decreto Antiriciclaggio);
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi (art. 15 e ss. del Decreto Antiriciclaggio);
3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e di registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;
4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" (art. 41 del Decreto Antiriciclaggio).

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 sono:

1) gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:

- banche;
- Poste Italiane;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV).

2)i professionisti, tra i quali si indicano:

- i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare equando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3)i revisori contabili;

4)altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:

- recupero di crediti per conto terzi;
- trasporto di denaro contante;
- gestione di case da gioco;
- offerta, attraverso Internet, di giochi, scommesse o concorsi con vincite in denaro.

Come emerge dall'elencazione appena riportata, 3SUN S.r.l. non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio. Ciò nonostante, va considerato che nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale si renda responsabile di uno dei Reati di Riciclaggio, l'art. 25-*octies* del Decreto potrebbe risultare suscettibile di applicazione anche per 3SUN S.r.l..

Per i Reati di Riciclaggio si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. Considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1.549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati, inoltre, potranno essere applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.)**

Il delitto è previsto dall'articolo 648-ter.1 cod. pen., in base al quale è punito con la reclusione da due a otto anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000 chi *"avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"*.

Il secondo comma dell'art. 648-ter.1 cod. pen. prevede, inoltre, una circostanza attenuante che comporta l'applicazione della minor pena della reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il reato cd. fonte è un delitto non colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (così determinando una diversificazione della pena a seconda della gravità del reato-fonte commesso).

La nuova fattispecie, pertanto, prevede e punisce una condotta tale per cui l'autore, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto (non colposo), cerca di *"ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa"* del provento ricavato dal primo reato attraverso il suo riutilizzo *"in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative"*.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-bis cod. pen., ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 cod. pen.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituisce invece una circostanza attenuante – che comporta la diminuzione della pena fino alla metà – il fatto che il reo *"si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto"* (art. 648-ter.1, comma 6, cod. pen.).

Non è invece punibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 648-ter.1 cod.pen., l'autore del reato di autoriciclaggio allorquando il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati *"alla mera utilizzazione o al godimento personale"*.

In caso di commissione del reato di autoriciclaggio - analogamente a quanto previsto in relazione ai Reati di Riciclaggio - si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.

Inoltre, in caso di condanna per il reato di autoriciclaggio, è prevista l'applicazione all'Ente delle misure interdittive di cui al secondo comma dell'art. 9 del Decreto per un periodo non superiore a due anni.

F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "F" del Modello, le seguenti:

1. rapporti con Fornitori e Partner (sia italiani sia esteri);
2. investimenti con controparti;
3. operazioni finanziarie con controparti;
4. gestione dei flussi finanziari (con controparti terze e con società del Gruppo);
5. attività di fatturazione infragruppo.

Nell'ambito delle aree a rischio, possono essere considerate strumentali alla commissione del reato:

6. la compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione (intendendosi a tal fine ricomprese le imposte dirette, le imposte sul valore aggiunto e le imposte regionali);
7. la predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
8. la liquidazione delle imposte.

Infine, pur essendo un'area da considerare marginale in termini di rischio:

9. contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE – PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Fornitori e Partner come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire la commissione dei Reati di Riciclaggio e del reato di autoriciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti del Gruppo e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Fornitori e i Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- le procedure per la qualificazione delle imprese da interpellare nelle gare per acquisti, appalti d'opera e servizi;
- le procedure per la gestione delle attività finanziarie;
- le procedure per l'autorizzazione degli investimenti;
- le procedure in materia di approvvigionamenti;
- istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- manuale contabile del Gruppo;
- procedure relative alla gestione delle attività propedeutiche, connesse e successive agli adempimenti fiscali quali le procedure di ciclo attivo e passivo, le procedure sulle imposte dirette, la procedura sull'imposta sul valore aggiunto, etc.;

- procedure relative alla gestione della finanza e tesoreria, comprendenti, a titolo esemplificativo, la gestione dei depositi e conti corrente, la gestione dei pagamenti, etc.;
- procedure relative alla gestione dei rapporti infragruppo;
- le regole ed i principi di *corporate governance* adottati dalla Società.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio gli Esponenti Aziendali, in via diretta, ed i Fornitori e Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Gruppo, dovranno astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai sopra descritti Reati di Riciclaggio e di autoriciclaggio (ex art. 25-*octies* del Decreto).

Inoltre gli Esponenti Aziendali sono tenuti a:

1. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad organizzazioni criminali, frode o riciclaggio;
2. tenere un comportamento corretto e trasparente nei rapporti con terzi e provvedere, in relazione alle tipologie di contratto, ad una corretta acquisizione e adeguata archiviazione dei dati relativi a Fornitori/Partner commerciali anche stranieri (ivi inclusa la dichiarazione di compagine societaria);
3. prestare particolare attenzione ai pagamenti provenienti da o disposti in favore di istituti di credito esteri, soprattutto qualora gli stessi abbiano sede in "paradisi fiscali", così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzie delle Entrate, OCSE), nonché ai pagamenti provenienti da e disposti in favore di persone fisiche o giuridiche (i) che abbiano residenza o sede in "paradisi fiscali"; (ii) che abbiano residenza o sede in Paesi a rischio indicati nelle c.d. "Liste Paesi" o collegate al terrorismo così come riportato nelle c.d. "Liste Nominative" di cui alla Parte Speciale "D" del presente Modello;
4. non ricevere e non effettuare pagamenti attraverso l'utilizzo di strumenti anonimi, soprattutto per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
5. garantire la correttezza e tracciabilità dei pagamenti effettuati, assicurando che ogni pagamento trovi adeguata giustificazione contrattuale e costituisca il corrispettivo per una prestazione realmente ricevuta per sé o altra Società del Gruppo;

6. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali (anche in relazione alla gestione di pagamenti infragruppo);
7. assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta liquidazione delle stesse.

La Società, a sua volta, al fine di prevenire condotte che favoriscano la commissione dei reati in esame:

1. garantisce il rispetto della segregazione dei ruoli tra il soggetto responsabile: (i) della selezione dei Fornitori; (ii) dell'emissione dell'ordine di acquisto; (iii) dell'autorizzazione al pagamento;
2. con riguardo alla fatturazione infragruppo, impronta i rapporti con le altre società del Gruppo alla massima integrità, trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e garantisce che i servizi resi tra le società del Gruppo siano regolati contrattualmente e resi a condizioni di mercato;
3. garantisce l'adozione di un adeguato sistema di deleghe e procure con riferimento alla gestione delle disposizioni di pagamento;

4. garantisce il rispetto della segregazione dei ruoli in relazione alla gestione dei conti correnti della Società e in particolare tra i soggetti responsabili: (i) dell'apertura e chiusura di un conto corrente; e (ii) dell'autorizzazione delle operazioni di movimentazione sul conto medesimo. Qualora al medesimo soggetto siano attribuiti entrambi i poteri, in conformità all'assetto di poteri vigente, la Società garantisce il rispetto di un adeguato sistema autorizzativo per il compimento di una o entrambe le attività
5. garantire il rispetto della segregazione dei ruoli in relazione alla gestione dei pagamenti e in particolare tra i soggetti responsabili: (i) della predisposizione delle disposizioni di pagamento; (ii) dell'autorizzazione a disporre il pagamento; (iii) della contabilizzazione del suddetto pagamento;
6. disciplina l'interazione tra tutte le figure coinvolte nella compilazione delle scritture contabili, delle dichiarazioni di natura fiscale e della gestione dei pagamenti attraverso una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità nel rispetto del principio della segregazione dei ruoli;
7. garantisce il rispetto della segregazione dei ruoli tra i soggetti responsabili di (i) calcolo delle imposte; (ii) verifica sulla correttezza della relativa determinazione; (iii) predisposizione delle dichiarazioni fiscali; (iv) invio delle dichiarazioni alle Autorità competenti.
8. garantisce un'adeguata archiviazione e conservazione – laddove possibile in via digitale – dei modelli dichiarativi e di versamento delle imposte sottoscritte dai soggetti autorizzati ed inviati all'Amministrazione Finanziaria e di ogni altra documentazione contabile di cui sia necessaria la conservazione ai fini fiscali.

F.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

F.4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo F.2), gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare e che, ove opportuno, devono essere implementati in specifiche procedure aziendali:

- a) verificare, con particolare riferimento alle operazioni di importo rilevante - da considerare avuto riguardo alla tipologia del rapporto contrattuale da instaurare - l'attendibilità commerciale e professionale dei Fornitori e Partner commerciali/finanziari e di ogni altra controparte contrattuale prima che venga instaurato il relativo rapporto. In particolare - con riferimento alle operazioni di *merger & acquisition* e *business development* poste in essere con persone giuridiche - occorre acquisire informazioni circa (i) l'assetto proprietario della controparte fino all'ultimo *beneficial owner*, limitandolo alla catena di controllo, (ii) i legali rappresentanti ed i componenti del consiglio di amministrazione o organi equivalenti;
- b) verificare che le controparti contrattuali - con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità - non abbiano sede o residenza in "paradisi fiscali" così come individuati da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE). In caso contrario, sarà necessario che le relative decisioni vengano valutate dalle Direzioni competenti; dell'esito di tale valutazione dovrà esserne data comunicazione tempestiva all'OdV. Resta comunque salva l'applicazione dei principi procedurali specifici di cui alla Parte Speciale "D" del presente Modello;

- c) verificare che le controparti contrattuali con sede in Italia con le quali 3SUN S.r.l. addivenga per la prima volta alla stipulazione di un accordo contrattuale (o rispetto alle quali non sia stata effettuata mai alcuna verifica) e per le quali non sussistono caratteristiche di notorietà tali da non rendere utile alcun controllo (ad esempio in relazione ad Università, Ministeri, etc.), non abbiano alcun rapporto con associazioni di stampo criminale così come desumibile dalla documentazione richiesta in base alla legge (es. certificato antimafia) e che dovrà essere rilasciata e custodita ai sensi della successiva lett. e). Si procederà inoltre ad ulteriori accertamenti quando il tipo di operazione lo renda opportuno;
- d) garantire trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- e) procedere all'identificazione e registrazione dei dati - da conservare per un periodo di dieci anni - delle persone fisiche e giuridiche (ad es., tramite visure, certificati antimafia, etc.) con cui la Società conclude rapporti contrattuali ovvero operazioni di natura finanziaria, a meno che non si tratti di rapporti conclusi nell'ambito di Gruppo;
- f) effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata diversi da quelli concernenti i clienti al dettaglio e di quelli in uscita: tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es., paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo etc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- g) non accettare denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi per importi complessivamente superiori a Euro 3.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- h) mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, da conservare per un periodo di dieci anni, delle transazioni effettuate su conti correnti aperti in Paesi qualificati come "paradisi fiscali" da organismi nazionali e/o internazionali riconosciuti (es. Agenzia delle Entrate, OCSE) per importi superiori, complessivamente, a Euro 15.000;
- i) vigilare sulla correttezza della gestione della tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, etc.);

- j) non eseguire disposizioni di pagamento (i) in favore di soggetti che non siano correttamente identificabili; (ii) su conti correnti non indicati nel contratto, nell'ordine ovvero in altra documentazione sottoscritta con la controparte; (iii) in contanti (salvo quanto previsto in merito alla gestione della piccola cassa); (iv) su conti anonimi o cifrati.

I principi procedurali di cui sopra troveranno attuazione tenendo conto di quanto previsto dalle normative locali di volta in volta eventualmente applicabili.

PARTE SPECIALE "G"

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

E DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 171 bis L.A.)

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "G" qui di seguito indicate:

Certificatore: il soggetto che presta servizi di certificazione delle Firme Elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime, secondo quanto indicato all'art. 1 lett. g) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Codice dell'Amministrazione Digitale: il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni.

Credenziali: l'insieme degli elementi identificativi di un utente od di un *account* (generalmente *UserID* e *Password*).

Dati Informatici: qualunque rappresentazione di fatti, informazioni, o concetti in forma idonea per l'elaborazione con un sistema informatico, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema informatico di svolgere una funzione.

Delitti in Violazione del Diritto d'Autore: i reati di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto.

Delitti Informatici: i reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto.

Documento/i Informatico/i: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti secondo quanto indicato all'art. 1 lett. p) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata, basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un Documento Informatico o di un insieme di Documenti Informatici, secondo quanto indicato all'art. 1 lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Firma Elettronica: l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica secondo quanto indicato all'art. 1 lett. q) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Firma Elettronica Qualificata: la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i

dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, secondo quanto indicato all'art. 1 lett. r) del Codice dell'Amministrazione Digitale.

L.A. o Legge sul Diritto d'Autore: la Legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore.

Password: sequenza di caratteri alfanumerici o speciali necessaria per autenticarsi ad un sistema informatico o ad un programma applicativo.

Peer to Peer: meccanismo di condivisione di contenuti digitali tramite una rete di *personal computer*, di regola utilizzati per scambio di *file* con contenuti audio, video, dati e *software*.

Postazione di Lavoro: postazione informatica aziendale fissa oppure mobile in grado di trattare informazioni aziendali.

Sicurezza Informatica: l'insieme delle misure organizzative, operative e tecnologiche finalizzate a salvaguardare i trattamenti delle informazioni effettuati mediante strumenti elettronici.

Sistemi Informativi: l'insieme della rete, dei sistemi, dei *data base* e delle applicazioni aziendali.

Spamming: invio di numerosi messaggi indesiderati, di regola attuato attraverso l'utilizzo della posta elettronica.

Virus: programma creato a scopo di sabotaggio o vandalismo, in grado di alterare il funzionamento di risorse informatiche, di distruggere i dati memorizzati, nonché di propagarsi tramite supporti rimovibili o reti di comunicazione.

G.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-*bis* del Decreto) E LA FATTISPECIE DI DELITTO IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 171-BIS L.A. (art. 25-*nonies* del Decreto)

G.1.1 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-*bis* del Decreto)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, introducendo tra l'altro nel Decreto l'art. 24-*bis* relativo ai delitti informatici ed al trattamento illecito dei dati.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione dei reati di cui all'art. 24-*bis* del Decreto.

- ***Falsità in documenti informatici (art. 491-bis cod.pen.)***

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico pubblico o privato e avente efficacia probatoria.

In particolare, si precisa che si ha "falsità materiale" quando un documento non proviene dalla persona che risulta essere il mittente o da chi risulta dalla firma (contraffazione) ovvero quando il documento è artefatto (e, quindi, alterato) per mezzo di aggiunte o cancellazioni successive alla sua formazione.

Si ha, invece, "falsità ideologica" quando un documento non è veritiero nel senso che, pur non essendo né contraffatto né alterato, contiene dichiarazioni non vere.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in Documenti Informatici la condotta di chi falsifichi documenti informatici aziendali contenenti gli importi dovuti dall'ente alla Pubblica Amministrazione (ad esempio in relazione al pagamento dei contributi previdenziali per i Dipendenti), la falsificazione di comunicati stampa o altra forma di comunicazione dovuta alle Autorità di Vigilanza come la Consob.

- ***Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter cod. pen.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico *tout court*, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio danneggiamento di dati: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico al fine di eseguire unicamente una copia (accesso abusivo in copiatura), o di visualizzare alcune informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di società concorrenti nell'ambito di una gara di appalto al fine di conoscere l'entità delle offerte presentate da queste ultime.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, fatto salvo il configurarsi di circostanze aggravanti, quali l'utilizzo di violenza su cose o persone o la distruzione o il danneggiamento di dati, informazioni o programmi quale conseguenza dell'accesso abusivo.

• ***Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quatercod. pen.)***

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-*quater* cod. pen., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, *Password* o schede informatiche (quali *badge* o *smart card*).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-*quater* cod. pen., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Il reato potrebbe astrattamente configurarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della società riesca a procurarsi illecitamente la *Password* per accedere al sistema informatico della Procura presso cui siano registrati documenti informatici aventi efficacia probatoria in relazione ad un procedimento in cui sia coinvolta la società medesima, a prescindere dall'accesso abusivo a tale sistema informatico.

- ***Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico(art. 615-quinquies cod. pen.)***

Tale reato si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente di una società si procuri un *Virus* idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un *competitor* in una gara d'appalto al fine di impedirgli la trasmissione nei termini della propria offerta tecnico-commerciale.

- ***Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche(art. 617-quater cod. pen.)***

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o

integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca il corretto funzionamento di una centralina deputata al controllo delle emissioni prodotte da un impianto, al fine di celare l'illecito superamento dei limiti consentiti, il cui rispetto risulti necessario per il mantenimento dell'autorizzazione amministrativa.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, fatto salvo il configurarsi di circostanze aggravanti, come ad esempio nell'ipotesi in cui la condotta avvenga in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

- ***Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quinquies cod. pen.)***

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La condotta vietata dall'art. 617-quinquies cod. pen. è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate, purché le stesse abbiano una potenzialità lesiva.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis cod. pen.)***

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

Tale reato potrebbe configurarsi nell'ipotesi in cui un Esponente Aziendale dell'area amministrazione, su indicazioni provenienti dal vertice, danneggi i dati aziendali presenti sul proprio sistema come risultato dei processi di *business* allo scopo di produrre un bilancio falso.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, fatto salvo il configurarsi di circostanze aggravanti, come ad esempio nell'ipotesi in cui la condotta avvenga con violenza alla persona o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

- ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter cod. pen.)***

Tale reato si realizza quando un soggetto commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. pen.)***

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis cod. pen., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Pertanto qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento dell'intero sistema si

integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis cod. pen.

- ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies cod. pen.)***

Questo reato si configura quando la condotta di cui al precedente art. 635-quater cod. pen. sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, differentemente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità di cui all'art. 635-ter cod. pen, quel che rileva è in primo luogo che il danneggiamento deve avere ad oggetto un intero sistema e, in secondo luogo, che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica dello stesso.

- ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies cod.pen.)***

Questo reato si configura quando un soggetto che presta servizi di certificazione di Firma Elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Tale reato è dunque un reato cd. proprio in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, i soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata.

Si precisa in ogni caso che la commissione di uno dei Delitti Informatici sopra descritti assume rilevanza, per le finalità di cui al Decreto, solo qualora la condotta, indipendentemente dalla natura aziendale o meno del dato/informazioni/programma/sistema informatico o telematico, venga posta in essere nell'interesse o a vantaggio della Società.

Pertanto, nell'ambito della descrizione delle singole fattispecie criminose, si è tenuto conto di tale rilevante aspetto per l'elaborazione dei casi pratici proposti.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti Informatici, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria, da 100 a 500 quote (e dunque - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche

e patrimoniali della Società, tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - da un minimo di circa Euro 26.000 ad un massimo di circa Euro 800.000) e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.

G.1.2 LA FATTISPECIE DI DELITTO IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE DI CUI ALL'ART. 171-BIS L.A. (art. 25-*nonies* del Decreto)

Il reato in esame è stato introdotto nell'art. 171-*bis* della L. 22 aprile 1941, n. 633 dal D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 e nell'art. 25-*novies* del Decreto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99.

Si provvede a fornire qui di seguito una breve descrizione di tale fattispecie di reato.

- **Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-*bis* L.A.)**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei *software* e delle banche dati.

Per ciò che concerne i *software*, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società qualora venissero utilizzati dei *software*, per scopi lavorativi, senza essere in possesso della relativa licenza d'uso.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili all'ente nell'ipotesi di commissione dei Delitti in Violazione del Diritto d'Autore, ed in particolare in relazione alla fattispecie in esame, esse possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria fino a 500 quote, e dunque fino ad un massimo di circa Euro 800.000, e di natura interdittiva, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività o la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito per una durata non superiore ad un anno.

G.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "G" del Modello, le seguenti:

1. tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet;
2. gestione dei flussi informativi elettronici con la Pubblica Amministrazione ad esempio per quanto concerne l'invio di dati economico patrimoniali relativi ai Dipendenti e predisposizione di comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (ad esempio, Consob, Borsa Italiana, Autorità per l'energia elettrica ed il gas, Autorità Garante della Concorrenza e del mercato, etc.);
3. gestione e utilizzo di dati legati al *core business* del Gruppo (ad esempio per quanto concerne la gestione delle anagrafiche clienti, dei dati ambientali riferibili agli impianti o dei dati di misurazione dell'energia nonché la gestione dei sistemi informativi delle centrali di generazione e la gestione dei sistemi di telecontrollo e teleconduzione);
4. attività svolte da specialisti informatici (quali amministratori o operatori di sistema, programmatori, etc.) che implicino la gestione dei dati e informazioni di pertinenza aziendale, oppure di dati personali di Dipendenti o di terzi;
5. attività di rilascio dei dispositivi di Firma Digitale e rapporti con il Certificatore deputato al rilascio di certificati digitali e all'espletamento degli ulteriori servizi connessi al processo di Firma Digitale.

La Società considera particolarmente rilevanti, nell'ambito delle suddette Aree a Rischio, le attività aziendali qui di seguito indicate:

- a) predisposizione di periodici programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio di tutte le risorse informatiche, siano esse aziendali (ad esempio in tema di gestione delle proprie credenziali, corretto utilizzo della Postazione di Lavoro, installazione di *software* non autorizzati, etc.), personali o di terzi;
- b) predisposizione, aggiornamento, attuazione e valutazione periodica di misure specifiche nell'ambito delle politiche e procedure aziendali in tema di *information technology* (ad esempio concernenti l'utilizzo delle

dotazioni informatiche, la gestione delle abilitazioni al sistema informativo, la segregazione dei ruoli attraverso la predisposizione di diversi livelli autorizzativi alle applicazioni informatiche, etc.);

- c) predisposizione di adeguati strumenti tecnologici e di protezione fisica degli *asset* critici (controllo accessi, antintrusione, videosorveglianza) atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici o del delitto di cui all'art. 171-*bis* L.A. (ad esempio in tema di tracciabilità degli accessi, installazione di *software* non autorizzati, determinazione di *standard* di sicurezza per l'accesso ai servizi *web*, controllo sugli accessi agli immobili aziendali, etc.).

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari (Esponenti Aziendali, Consulenti, Fornitori e Partner) come già definiti nella Parte Generale.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di 3SUN S.r.l. – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici ovvero del Delitto in Violazione del Diritto d'Autore di cui all'art. 171-*bis* L.A..

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV e ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica allo stesso mandato.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

1. il Codice Etico;
2. le linee guida, le procedure e le istruzioni operative adottate da 3SUN S.r.l. in tema di Sicurezza Informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - trattamento delle informazioni aziendali;
 - utilizzo delle dotazioni informatiche;
 - controllo degli accessi logici alle risorse informatiche;
 - standard di sicurezza per l'accesso ai servizi web;
 - gestione delle abilitazioni al sistema informativo;
 - applicazione del principio di segregazione dei ruoli;
 - sicurezza delle applicazioni informatiche;
 - gestione dei dispositivi di firma digitale.

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo paragrafo G.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati di cui agli artt. 24-*bis* e art. 171-*bis* L.A. di cui all'art. 25-*nonies* del Decreto.

G.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si prevedono qui di seguito le regole che devono essere rispettate da 3SUN S.r.l., dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, fermo restando che l'attuazione delle stesse è contenuta nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo G.3.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e del Delitto in Violazione del Diritto d'Autore di cui all'art. 171-*bis* L.A. e, di conseguenza, di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società si impegna ad assolvere i seguenti adempimenti:

1) fornire ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione circa il corretto utilizzo dei Sistemi Informativi. A tal riguardo la Società riconosce che, in virtù della tipologia di condotte criminose di cui agli artt. 24-*bis* e 25-*nonies* del Decreto prese in esame dalla presente Parte Speciale e delle modalità con cui le medesime possono essere poste in essere, tali attività di formazione e informazione costituiscono un primo e fondamentale presidio avverso la commissione di tali fattispecie criminose e dunque si impegna in particolare a garantire che:

- i Dipendenti, nonché gli altri soggetti – come ad esempio Consulenti, Partner e Fornitori – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, vengano informati dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- vengano previste attività di formazione e addestramento periodico in favore dei Dipendenti, diversificate in ragione delle rispettive mansioni, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali e non, ivi incluso l'utilizzo di *software* e banche dati per il quale non si disponga di idoneo titolo autorizzativo;
- venga sottoscritto dai *Partner* e Fornitori – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e alla tutela delle risorse informatiche aziendali;
- i Dipendenti, nonché gli altri soggetti – come ad esempio i Collaboratori Esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, vengano informati sulla necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, in caso di allontanamento dalla Postazione di Lavoro, con i propri codici di accesso;

2) predisporre le politiche e procedure aziendali in tema di Sicurezza Informatica volte a garantire il rispetto dei seguenti principi:

- protezione dell'integrità dei documenti elettronici al fine di prevenire modifiche non autorizzate;
- corretta gestione delle Credenziali;
- predisposizione di differenti livelli autorizzativi per l'accesso, l'utilizzo, gestione e manutenzione dei Sistemi Informativi aziendali in attuazione della c.d. segregazione dei ruoli;
- utilizzazione di misure di protezione, fisiche e tecnologiche, per l'accesso ai sistemi aziendali ed il loro corretto utilizzo;
- tracciabilità degli accessi informatici ai sistemi aziendali;

3) limitare l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti, impegnandosi a porre in essere attività volte a minimizzare la possibilità che vengano utilizzati *software* non approvati da 3SUN S.r.l. e comunque per esigenze non connesse all'operatività aziendale;

4) effettuare, nel rispetto della normativa vigente, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali nonché potenziali vulnerabilità o carenze dei sistemi aziendali per la prevenzione dei reati in esame;

5) predisporre e mantenere specifici strumenti tecnologici (*software* e *hardware*) a protezione dei *server* e Sistemi Informativi aziendali idonei a prevenire i reati in esame, attraverso:

- l'impostazione delle Postazioni di Lavoro in modo tale che, qualora non vengano utilizzate per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- la limitazione degli accessi alle stanze *server* unicamente al personale autorizzato;
- la protezione, alla luce delle risorse aziendali disponibili e dello stato di avanzamento della tecnica, di ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi *hardware* in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- la dotazione dei sistemi informatici di adeguato *software firewall* e *antivirus*, ed il relativo periodico aggiornamento, facendo in modo che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti *wireless*, la protezione degli stessi attraverso adeguati sistemi di autenticazione e crittografia che impediscano a soggetti terzi, esterni a

3SUN S.r.l., di collegarsi illecitamente alla rete Internet tramite i *routers* della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;

- la presenza di un sistema di autenticazione e profilazione mediante l'utilizzo di Credenziali in grado di limitare l'uso delle funzionalità e delle risorse dei sistemi in relazione ai ruoli attribuiti ad ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti – come ad esempio i *Partner* e Fornitori – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

- la cancellazione immediata degli *account* una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

- l'individuazione dei *software* e delle banche dati installati dai singoli Esponenti Aziendali e la verificare della conformità del loro utilizzo alla Legge sul Diritto d'Autore (*i.e.* esistenza di idoneo titolo autorizzativo quale una licenza d'uso);

6) disciplinare le attività di identificazione dell'utente o altra fase del processo di emissione del certificato di Firma Digitale ove svolta direttamente dalla Società in virtù di specifiche convenzioni con Enti certificatori garantendo nel contempo che l'assegnazione dei dispositivi di Firma Digitale avvenga previa verifica della coerenza con il ruolo organizzativo del richiedente e dell'esistenza della relativa procura e che le assegnazioni vengano accuratamente registrate e monitorate.

Fermi restando gli adempimenti posti a carico della Società, ciascun Esponente Aziendale (ivi compresi i lavoratori somministrati, gli stagisti ed i co.co.pro.) si impegna in ogni caso a:

- 1) non connettere ai sistemi informatici di 3SUN S.r.l., *personal computer*, periferiche, altre apparecchiature o installare *software* o banche dati senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;

- 2) non modificare la configurazione *software* e/o *hardware* di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previa espressa e debita autorizzazione;

- 3) non utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* – se non per casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali *software* e/o *hardware* siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le Credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i *file* criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);

- 4) non ottenere da terzi Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali e/o di terze parti con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da 3SUN S.r.l.;
- 5) non divulgare, cedere o condividere con personale interno e/o esterno ad 3SUN S.r.l. le proprie Credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale e/o di terze parti;
- 6) non accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- 7) non manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- 8) non sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere;
- 9) non comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a 3SUN S.r.l., qualunque informazione potenzialmente utile a forzare i controlli implementati sui sistemi informativi aziendali;
- 10) non mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare *e-mail* riportanti false generalità o inviare intenzionalmente *e-mail* contenenti *Virus* o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- 11) non effettuare pratiche di *Spamming* come pure ogni azione di risposta alle medesime;
- 12) non inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

PARTE SPECIALE "H"

DEFINIZIONI

Delitti Associativi: i delitti di cui agli artt. 416 e 416 *bis* cod.pen..

Delitti di Criminalità Organizzata: i delitti di cui all'art. 24 *ter* del Decreto.

Reati Tributari: i reati previsti dal

- a) D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 recante la "nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della Legge 25 giugno 1999, n. 205" ("**Decreto sulle Imposte Dirette ed IVA**");
- b) D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative" ("**TUA**");
- c) D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale" ("**TULD**")

come meglio individuati al successivo paragrafo H.1.1.

H.1 LE TIPOLOGIE DI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (art. 24 *ter* del Decreto)

La Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha previsto, tra l'altro, l'inserimento nel Decreto dell'articolo 24-*ter* sui Delitti di Criminalità Organizzata.

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

- l'art 416 cod.pen. ("associazione per delinquere");
- l'art. 416 *bis* cod.pen. ("associazione di tipo mafioso anche straniera");
- l'art. 416 *ter* cod.pen. ("scambio elettorale politico-mafioso");
- l'art. 630 cod.pen. ("sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione");
- l'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 ("associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope");
- l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.(delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine).

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 416 *ter* e 630 del codice penale, l'art. 74 del D.P.R. n. 309/90 e l'art. 407 comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.

Si fornisce, pertanto, una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 24 *ter* del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società, ovvero dei Delitti Associativi previsti dagli artt. 416 e 416 *bis* cod.pen. i quali assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale"¹ ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.

- **Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)**

La condotta sanzionata dall'art. 416 cod.pen. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale.

In sintesi, dunque, il reato associativo si caratterizza per tre elementi fondamentali, costituiti da:

- 1) un vincolo associativo tendenzialmente permanente destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati;
- 2) l'indeterminatezza del programma criminoso;
- 3) l'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira.

¹ A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché: i) sia commesso in più di uno Stato; o ii) sia commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; o iii) sia commesso in uno Stato ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; o iv) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi". Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

- ***Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis cod. pen.)***

Tale articolo punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le pene sono aumentate:

- per coloro che promuovono, dirigono, organizzano l'associazione;
- nel caso in cui l'associazione è armata. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito;
- allorché le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* cod.pen., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

H.1.1 LA RILEVANZA DI ALCUNI REATI-SCOPO

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del Delitto Associativo potrebbero essere commessi altri reati (i cd. reati-scopo), siano essi espressamente previsti dal Decreto oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

Le tipologie di reati previsti espressamente dal Decreto sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno.

Viceversa, la Società ha ritenuto opportuno dare rilevanza ad alcune tipologie di reati d'impresa non previsti direttamente dal Decreto, ma che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano, *prima facie*, potenzialmente a rischio in relazione alla propria operatività, ovvero alcuni delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione ed i reati tributari.

A) Delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione

In particolare, da un'analisi preliminare sono ritenuti *prima facie* rilevanti per la Società i seguenti reati:

- ***Estorsione (art. 629 cod. pen.)***

Tale articolo punisce chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La fattispecie potrebbe ad esempio configurarsi nel caso di costrizione di un partecipante ad una gara a ritirare la propria partecipazione.

- ***Turbata libertà degli incanti (art. 353 cod. pen.)***

Tale articolo punisce chiunque, con violenza o minaccia, con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontani gli offerenti. Le pene si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

- ***Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.)***

Tale articolo punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali che gli derivano da un contratto concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.

B) I Reati Tributari

I Reati Tributari previsti dal Decreto sulle Imposte Dirette ed IVA, sono:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2);
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 3);
- Dichiarazione infedele (art. 4);
- Omessa dichiarazione (art. 5);
- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 *bis*);
- Omesso versamento di IVA (art. 10 *ter*);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater*);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

I Reati Tributarî previsti dal TULD ritenuti *prima facie* rilevanti per la Società sono:

- Reati di contrabbando (artt. 282 e ss.)

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili alla Società nell'ipotesi di commissione dei Delitti di Criminalità Organizzata, esse possono essere di natura pecuniaria, da 400 a 1000 quote (e dunque - considerato che il valore di ogni quota può essere determinato, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, variano tra un minimo di Euro 258 ed un massimo di Euro 1549 - da un minimo di circa Euro 103.000 ad un massimo di circa Euro 1.550.000) ovvero di natura interdittiva, previste per una durata non inferiore ad un anno.

H.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "H" del Modello, le seguenti:

- Con riferimento ai Delitti Associativi in generale:
 1. attività di selezione dei Fornitori in Italia e all'estero per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture e, in generale, affidamento di attività in sub-appalto;
 2. attività di investimento e accordi di *joint venture* o altre forme di *partnership* con controparti in Italia ed all'estero;
- Con riferimento ai delitti contro il patrimonio e la pubblica amministrazione precedentemente individuati:
 3. partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset* (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo;
- Con riferimento ai Reati Tributarî:
 4. compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione (intendendosi a tal fine ricomprese le imposte dirette, le imposte sul valore aggiunto, le accise e i diritti doganali);
 5. predisposizione delle dichiarazioni fiscali;

6. liquidazione delle imposte;
7. attività di importazione di materie prime soggette a diritti doganali;
8. gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

H.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari di 3SUN devono porre in essere nell'espletamento delle attività nelle Aree a Rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di 3SUN – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e i principi contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- a) codice etico;
- b) procedure per la selezione del personale;
- c) regolamenti, procedure, istruzioni operative adottate da 3SUN in tema di qualificazione e scelta dei Fornitori;
- d) accordi di collaborazione interistituzionale volti a prevenire il rischio di infiltrazione criminale nella realizzazione di progetti sul territorio;
- e) istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- f) manuale contabile ;
- g) procedure e/o istruzioni operative relative alla gestione delle attività propedeutiche, connesse e successive agli adempimenti fiscali

h) ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere in 3SUN.

Accanto al rispetto delle regole di comportamento contenute nei documenti organizzativi summenzionati, la presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti Aziendali, dei Fornitori e dei Partner, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai principi generali di condotta di seguito individuati:

a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Delitti di Criminalità Organizzata;

b) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle descritte nella presente Parte Speciale, possano potenzialmente diventarlo;

c) agire in conformità di regole di trasparenza nella selezione del personale, sulla base di criteri che tengano tra l'altro in considerazione la necessità di prevenire il rischio di infiltrazione criminale;

d) provvedere, in relazione alle tipologie di contratto, ad una corretta acquisizione dei dati relativi a Fornitori e Partner commerciali anche stranieri e gestire il relativo rapporto contrattuale nel rispetto della normativa applicabile;

e) rendere nota ai Partner e Fornitori l'adozione di eventuali accordi di collaborazione interistituzionale volti a prevenire il rischio di infiltrazione criminale, la cui conoscenza e il cui rispetto devono costituire obbligo contrattuale a loro carico per le parti di propria competenza;

f) astenersi dal porre in essere comportamenti idonei a violare il principio della libera concorrenza nel contesto di partecipazione a gare nei pubblici incanti o licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della forza, promesse di liberalità o altri mezzi fraudolenti;

g) assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche funzionali all'assolvimento delle imposte, garantendo altresì la tempestiva liquidazione delle medesime;

h) astenersi dal compimento di qualsiasi atto idoneo a sottrarre i prodotti importati e destinati a finalità produttive al pagamento delle accise, dei diritti doganali e di ogni altra imposta applicabile o comunque idoneo ad ostacolare l'accertamento e la liquidazione di quanto dovuto all'amministrazione finanziaria ai fini fiscali;

i) nell'ambito dei rapporti con l'amministrazione finanziaria, tenere un comportamento improntato ai principi di correttezza, trasparenza, buona fede e professionalità.

H.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire adeguati presidi nell'ambito delle singole Aree a Rischio, si riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate da 3SUN, dagli Esponenti Aziendali nonché dagli altri soggetti eventualmente autorizzati nell'ambito delle suddette aree, in aggiunta a quanto prescritto nelle *policy*, procedure aziendali e documenti organizzativi indicati, a titolo esemplificativo, al precedente capitolo H.3.

A) La Società si impegna ad utilizzare costantemente criteri di selezione del personale per garantire che la scelta venga effettuata in modo trasparente, sulla base dei seguenti criteri:

- professionalità adeguata rispetto all'incarico o alle mansioni da assegnare;
- parità di trattamento;
- affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.

A tale ultimo riguardo, la Società assicura che vengano prodotti da Dipendenti destinati a ricoprire ruoli di responsabilità (quadri e dirigenti) prima dell'assunzione i seguenti documenti:

- casellario giudiziario;
- certificato dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi.

B) Con riferimento agli accordi di cooperazione interistituzionale eventualmente stipulati a livello nazionale o in relazione ai singoli progetti imprenditoriali, la Società si impegna a garantirne l'effettività mediante:

- la predisposizione di adeguati flussi informativi (da inserire nei suddetti accordi o in specifiche istruzioni operative) tra il soggetto referente per le attività previste in ciascuno dei suddetti accordi e le Direzioni aziendali competenti;
- la corretta trasmissione dei dati richiesti dalle pubbliche autorità, anche attraverso la previsione di adeguate conseguenze contrattuali nei confronti degli appaltatori in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione delle informazioni e degli altri obblighi ad essi spettanti, anche con riferimento alle attività svolte da sub-appaltatori.

C) la Società si impegna a fornire la massima collaborazione nell'attuazione degli accordi per la prevenzione delle infiltrazioni criminali previsti da specifiche disposizioni di legge o imposti dalle Autorità competenti.

D) Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i Fornitori, la Società si impegna ad attuare efficacemente i regolamenti, le procedure aziendali e le istruzioni operative volti a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità, economicità e rispetto dei principi a tutela della concorrenza, fermo restando il possesso dei requisiti di legalità ed inoltre che:

- il processo di approvvigionamento sia costantemente regolato dal principio della segregazione dei ruoli anche nell'ipotesi in cui si ricorra ad una procedura di affidamento semplificata;

- sia istituita e periodicamente aggiornata una banca dati (vendor list) che accolga i dati concernenti le imprese fornitrici, appaltatrici e subappaltatrici, anche con riferimento al legale rappresentante (es. codice fiscale, residenza) e ai loro assetti societari, e i relativi certificati camerali con dicitura antimafia, a prescindere dal valore del rapporto di fornitura.

E) Nella gestione dei rapporti di fornitura, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e, conseguentemente, prevenire eventuali infiltrazioni criminali, la Società si impegna a inserire nei contratti stipulati con i propri appaltatori, a pena di nullità assoluta, una clausola che vincoli i medesimi al rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dunque a:

- utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alla relativa commessa, i cui estremi dovranno essere comunicati entro sette giorni dalla loro accensione, se nuovi, oppure dalla loro prima utilizzazione, se già attivi, assieme alle generalità delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- effettuare ogni movimento finanziario relativo alla suddetta commessa utilizzando tali conti correnti dedicati ed esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, a pena di risoluzione del contratto;

- far confluire su tali conti corrente dedicati i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi in relazione alla suddette commessa, anche se l'importo loro pagato non sia totalmente riferibile all'esecuzione della medesima; i suddetti pagamenti dovranno anch'essi avvenire con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

F) Con riferimento al comportamento da tenere nei confronti dei Partner, anche esteri, si effettua un richiamo ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale F del presente Modello.

G) Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività d'impresa sono altresì previsti a carico degli Esponenti Aziendali – ciascuno per le attività di propria competenza – i seguenti obblighi:

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e di darne, comunque, informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione al Responsabile Personale ed Organizzazione e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali denunce del caso;

- ciascun Esponente Aziendale ha l'obbligo di informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso;

- il responsabile di stabilimento, sulla base di regole stabilite dal *management* aziendale, garantisce che venga attuata un'adeguata vigilanza all'interno dello stabilimento, tale da consentire l'accesso alle aree aziendali soltanto a persone o mezzi autorizzati;

- il responsabile di stabilimento, anche in virtù di eventuali segnalazioni ricevute, deve valutare, di concerto con il responsabile Personale ed Organizzazione, l'opportunità di attivare sistemi informatici e di videosorveglianza idonei ad assicurare la registrazione di ciascun ingresso nell'aree aziendali, sempre nel rispetto della normativa a tutela della *privacy*.

E' in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale, anche per il tramite di propri superiori gerarchici, segnalare all'ODV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il

pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa e la Società si impegna a tal riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale.

H) Con riferimento al comportamento da tenere in relazione alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani o stranieri, si effettua un richiamo ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale A del presente Modello.

I) Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze - predispongano e custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione, occultamento e/o manomissione.

L) A tal fine la Società:

- disciplina l'interazione tra tutte le figure aziendali coinvolte nella compilazione delle dichiarazioni di natura contabile, attraverso una precisa specificazione dei singoli ruoli;
- disciplina il coordinamento delle funzioni interne con eventuali Fornitori coinvolti nella redazione delle suddette scritture o comunque le cui attività assumano rilevanza in relazione al contenuto delle scritture contabili;
- attua un regolare monitoraggio del rispetto dei principi che regolano la compilazione, tenuta e conservazione delle dichiarazioni di natura contabile.

M) La Società, anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, si impegna altresì a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:

- controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;
- verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;
- verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l'effettivo versamento delle ritenute.

N) La Società assicura altresì che i soggetti preposti ad intrattenere rapporti con l'amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza per le questioni concernenti l'accertamento e la liquidazione delle imposte effettuino l'attività di *reporting* periodico e quella che si renda necessaria in virtù di circostanza contingenti al fine di garantire agli organi gestionali competenti la possibilità di intraprendere le necessarie attività correttive, a titolo esemplificativo, in relazione alle modalità di conteggio degli acconti, applicabilità del regime delle esenzioni o agevolazioni, tempestività dei pagamenti.

In aggiunta a quanto stabilito alle precedenti lett. I) ed L), si rinvia in ogni caso ai principi procedurali contenuti nella Parte Speciale B del presente Modello.

In considerazione della rilevanza, quali reati-scopo dei Delitti Associativi, di tutti i reati già previsti dal Decreto, in aggiunta ai principi procedurali di cui al presente capitolo H.4. è fatto obbligo agli Esponenti Aziendali di adempiere altresì ai principi e regole di condotta previsti in tutte le Parti Speciali del Modello.

PARTE SPECIALE "I"

Reati Ambientali

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale "I" qui di seguito indicate:

Cod. Amb. o Codice dell'Ambiente: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni.

Commerciante di Rifiuti: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere Rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei Rifiuti.

CER: codice di identificazione dei Rifiuti sulla base del catalogo europeo dei rifiuti di cui alla Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e successive modifiche e integrazioni.

CSC: concentrazioni soglia di contaminazione.

CSR: concentrazioni soglia di rischio.

Deposito Temporaneo: il raggruppamento dei Rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto dei limiti quantitativi ovvero temporali previsti dalla normativa applicabile, anche in ragione della tipologia dei Rifiuti oggetto del deposito.

Detentore di Rifiuti: il Produttore di Rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso.

Discarica: area adibita a smaltimento dei Rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i Rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i Rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di Rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno (definizione di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" richiamato dall'art. 182 Cod. Amb.).

Gestione di Rifiuti: le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di Commerciante di Rifiuti o Intermediario.

Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei Rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei Rifiuti.

ISO 14001: norma internazionale di carattere volontario, applicabile a tutte le tipologie di imprese, che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale.

Miscelazione di Rifiuti: unione di Rifiuti tale da rendere estremamente difficoltosa, se non impossibile, la successiva separazione o differenziazione.

Produttore di Rifiuti: il soggetto la cui attività produce Rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti Rifiuti.

Reati Ambientali: i reati ambientali di cui all'art. 25-undecies del Decreto.

Rifiuto: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il Detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

Rifiuto Pericoloso: rifiuto che presenta uno o più caratteristiche di cui all'Allegato I della Parte IV del Codice dell'Ambiente.

Sistema di Gestione Ambientale o SGA: il sistema che, ai sensi della norma ISO 14001 riguarda la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare, mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica ambientale.

SISTRI: il sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti, di cui all'art. 188 bis comma 2, lett. a) del Cod. Amb., istituito ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto-legge n. 78 del 2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 17 dicembre 2009, successivamente sospeso fino al 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.l. 13.8.2011, n. 138 (così come convertito dalla l. 14.9.2011, n. 148) e poi ulteriormente sospeso fino al 30 giugno 2013, ai sensi dell'art. 52 del d.l. 22.6.2012 n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del paese".

I.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante *"Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"* ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione delle responsabilità amministrative delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali.

Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati-presupposto, aggiungendovi:

1. l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* cod. pen.);
2. la distruzione o il deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* cod. pen.);
3. lo scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti (art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb.), la violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (art. 137 comma 11 Cod. Amb.) e lo scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento (art. 137 comma 13 Cod. Amb.);
4. la gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 comma 1 lett. a) Cod. Amb.), la realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica (art. 256 comma 3 Cod. Amb.), la miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 5 Cod. Amb.) ed il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.);
5. l'omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante (art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb.);
6. la falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti (art. 258 comma 4 Cod. Amb.);
7. il traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 Cod. Amb.);
8. le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2 Cod. Amb.);
9. l'indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, comma 6 Cod. Amb.) e trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI o accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata (art. 260-*bis*, comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8, Cod. Amb.);
10. la violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti (art. 279 comma 5 Cod. Amb.);
11. i reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992);
12. la violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive (art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente");
13. l'inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi (artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007).

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui all'art. 256, comma 6, primo periodo del Cod. Amb (punto 4 - deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi) e a agli art. 1, comma 1 e 2, art. 2, comma 1 e 2, art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 (punto 11) e agli art. 8, comma 1 e 2, art 9 comma 1 e 2 del D.Lgs. 202/2007 (punto 13).

In relazione ai Reati Ambientali di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto sono previste sanzioni pecuniarie da un minimo di circa Euro 40.000 ad un massimo di circa Euro 1.250.000.

Le sanzioni interdittive sono previste, ai sensi dell'art. 25-*undecies* comma 7 del Decreto, solo per determinate fattispecie di reato (ad es. lo scarico di acque reflue industriali, la Discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi, il traffico illecito di rifiuti) e

comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

La sanzione interdittiva definitiva è prevista se l'ente ha come scopo unico o prevalente quello di consentire o agevolare le attività finalizzate al traffico illecito di rifiuti (art. 260 Cod. Amb.)

Si fornisce, di seguito, una breve descrizione delle fattispecie di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto ritenute *prima facie* rilevanti per la Società con evidenza della sanzione interdittiva ove prevista:

A) CODICE PENALE

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)**

L'art. 727-*bis* cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè la condotta:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* cod.pen., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011).

Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)**

L'art. 733-*bis* cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-*bis* cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della

direttiva 92/437CE».

B) CODICE DELL'AMBIENTE

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.**

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

a) scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'art.137, comma 5, Cod. Amb. prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

Sanzione interdittiva reati di cui art. 137, comma 2, 5 e 11 Cod. Amb. per una durata non superiore a 6 mesi:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.**

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (*i.e.* l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

- a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art.**

- 256 comma 1 Cod. Amb.**

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato della raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti che potrebbe pertanto integrare un'ipotesi di "concorso colposo in reato doloso".

- b) gestione di Discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.**

Il comma terzo dell'art. 256 Cod. Amb. punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano *"gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno"*.

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la

zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258).

Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di Discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

Sanzione interdittiva reati di cui art. 256, comma terzo Cod. Amb. per una durata non superiore a 6 mesi:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.**

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb

a) omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, ove: a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle CSR, che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che « *la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257*» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006).

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, *«la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257»* (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsita' nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti**

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorchè vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- (a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;

(d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;

(e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

Sanzioni interdittive per una durata non superiore a 6 mesi:

- a) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo di consentire o agevolare la commissione del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti;

(b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

- **Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti**

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Fattispecie di reato di cui alla L.n. 549/1993**

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

I.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "I" del Modello, le seguenti:

1. Produzione e commercializzazione di moduli fotovoltaici
2. Progettazione e costruzione di impianti per la produzione di moduli fotovoltaici
3. Gestione dei rifiuti elettronici

In relazione alle Aree a Rischio summenzionate, le attività ritenute più sensibili risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "I" quelle qui di seguito indicate:

- a) Richiesta di provvedimenti autorizzativi per la costruzione, ampliamento ovvero variazione al progetto di impianti per la produzione di moduli fotovoltaici;
- b) valutazione sulla normativa applicabile e gestione delle autorizzazioni amministrative rilasciate (anche in merito ai controlli sul rispetto dei limiti e delle prescrizioni ivi previste);
- c) gestione delle emergenze e degli eventi accidentali;
- d) classificazione dei Rifiuti;
- e) affidamento in appalto delle attività di gestione dei Rifiuti (trasporto e smaltimento) e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico;
- f) gestione dei Depositi Temporanei;
- g) dismissione degli impianti e delle apparecchiature che disperdano sostanze inquinanti;
- h) misurazione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera.

I.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE: PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

La presente Parte Speciale "I" definisce i comportamenti che i Destinatari devono porre in essere nell'espletamento delle attività sensibili nell'ambito delle Aree a Rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili rientranti nelle Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di 3Sun – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati Ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire:

- a) ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) all'OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività – devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, procedure e i principi contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:

- 1) codice etico;
- 2) regolamenti e procedure adottate da 3Sun in tema di approvvigionamento dei Fornitori;
- 3) manuale SGA e procedure e istruzioni operative adottate dalla Società in relazione al Sistema di Gestione Ambientale o che possano comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo;
- 4) procedure ed istruzioni operative concernenti la progettazione, costruzione e gestione di impianti per la produzione di moduli fotovoltaici (ad esempio in relazione a: i) identificazione, descrizione e valutazione di tutti gli aspetti ambientali connessi alle attività svolte; ii) criteri per determinare la rilevanza qualitativa e quantitativa dei fattori di impatto associati agli aspetti ambientali);
- 5) linee guida, procedure ed istruzioni operative inerenti la Gestione dei Rifiuti (ad esempio in relazione a: i) formazione, identificazione e catalogazione del Rifiuto; ii) eventuale raggruppamento prima del conferimento; iii) contratti e convenzioni per lo smaltimento o il recupero; iv) comunicazioni e compilazioni documentali; v) sorveglianza nelle diverse fasi di Gestione).

Accanto al rispetto dei principi procedurali specifici di cui al successivo capitolo I.4, tutti i Destinatari sono pertanto tenuti al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei suddetti documenti organizzativi al fine di prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

I.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-*undecies*, 3Sun ha deciso di dotarsi della presente Parte Speciale "I".

La Società ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale certificato conforme allo standard ISO 14001:2004.

Tale standard, la cui adozione non esime in ogni caso la Società e ciascun Esponente Aziendale dal rispetto dei requisiti e dall'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, individua gli adempimenti essenziali affinché sia garantita la:

- i. definizione e attuazione della politica ambientale, volta a definire gli impegni generali assunti dalla Società a tutela dell'ambiente;
- ii. identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di tutela ambientale;
- iii. fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nella politica di cui al punto i) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi di attribuzione delle rispettive responsabilità e assegnazione delle risorse necessarie;
- iv. sensibilizzazione di tutti i soggetti che, a diversi livelli, operano nell'ambito della struttura aziendale attraverso un'adeguata attività di informazione e la programmazione di piani di formazione;
- v. attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione;
- vi. attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- vii. effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del sistema di gestione aziendale nel raggiungere gli obiettivi prefissati.

Pertanto, la Società ha deciso di adottare una Parte Speciale relativa ai reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto per la cui predisposizione si è in tenuto conto in linea generale dei principi di cui ai precedenti punti da i) a vii) ed è stata predisposta in conformità alla Norma.

Fermo restando che l'attuazione dei principi sopra richiamati, così come la disciplina dei collegamenti funzionali e operativi tra le strutture organizzative della Società e le responsabilità definite nel suddetto sistema, sono contenute nei documenti aziendali individuati a titolo esemplificativo al precedente capitolo I.3., si provvede qui di seguito a descriverne gli aspetti più rilevanti.

A) La politica aziendale in tema ambientale

La politica aziendale in tema ambientale adottata dalla Società deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti Aziendali e per tutti coloro che, al di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa.

Tale politica deve indicare gli obiettivi strategici ed i principi di azione a tutela dell'ambiente che comprendono tra l'altro:

- l'impegno a garantire l'osservanza della normativa vigente in materia ambientale;
- l'impegno al miglioramento continuo delle attività, dei processi e dei comportamenti in materia ambientale;
- l'impegno a prevenire, minimizzare e, ove possibile, eliminare i rischi di impatto sull'ambiente, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali;
- l'impegno a responsabilizzare l'intera organizzazione aziendale, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al fine di evitare che ogni attività relativa al Sistema di Gestione Ambientale venga considerata di competenza esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione attiva da parte di tutti gli Esponenti Aziendali.

B) Il processo di pianificazione

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al precedente paragrafo A, la Società, nell'ambito del processo di pianificazione, provvede alla:

- Identificazione e valutazione degli aspetti ambientali

A tal riguardo la Società, con il supporto di un *team* di esperti, individua e valuta tutti gli aspetti ambientali delle proprie attività (es. effetti sulla biodiversità, scarichi in acqua e nelle reti fognarie, contaminazione del terreno, gestione dei rifiuti, etc.) con riferimento agli aspetti generati nelle diverse condizioni (es. condizioni normali, manutenzione ordinaria e straordinaria, situazioni incidentali o di emergenza, etc.) al fine di determinare quelli che hanno o possano avere un impatto significativo sull'ambiente.

La Società assicura che gli impatti identificati vengano elencati in un documento (il cd. registro degli aspetti ambientali) oggetto di periodico aggiornamento.

- Individuazione delle prescrizioni legali

La Società, [attraverso l'apporto fornito dal Responsabile dell'Unità Environment della Funzione Operations], identifica e registra le prescrizioni legali e similari, nonché gli impegni sottoscritti liberamente dall'organizzazione e ne verifica costantemente la corretta applicazione.

- Determinazione degli obiettivi e dei relativi programmi di attuazione

La Società, coerentemente con quanto stabilito dalla politica ambientale, persegue obiettivi ambientali di miglioramento continuo concernenti, a titolo esemplificativo: i) protezione dell'ambiente con la minimizzazione dell'impatto delle proprie attività tramite l'adozione delle migliori tecnologie disponibili per ottimizzare l'utilizzo delle risorse; ii) promozione della consapevolezza in materia ambientale del personale aziendale e riduzione o, dove possibile, eliminazione del rilascio di inquinanti nell'ambiente; iii) adozione dei migliori e più idonei sistemi di controllo e sorveglianza ambientale; iv)

applicazione di un costante e puntuale monitoraggio di tutte le prescrizioni normative; v) assicurazione che i collaboratori, i fornitori, clienti ecc. che operano con la Società 3SUN applichino i medesimi standard Ambientali stabiliti dalla società stessa; vi) definizione e realizzazione di ogni azione ed iniziativa utile a prevenire incidenti e a ridurre al minimo le eventuali conseguenze su persone, ambiente e proprietà altrui.

Una volta stabiliti gli obiettivi, la Società definisce un programma al fine di garantirne il conseguimento, il quale dovrà includere la designazione per ciascuno di essi di responsabilità e funzioni rilevanti dell'organizzazione aziendale e l'individuazione dei mezzi e delle tempistiche attraverso cui gli obiettivi devono essere raggiunti.

C) Informazione, formazione e conservazione della documentazione ambientale

- Informazione e formazione

La Società identifica ed attua misure idonee affinché il personale, ai diversi livelli e in ragione dell'attività svolta:

- sia consapevole dell'importanza del rispetto della politica e degli obiettivi ambientali;
- conosca le interazioni con l'ambiente legate alla propria attività ed i vantaggi ambientali connessi al buon operare;
- comprenda e condivida le esigenze dettate dall'adozione del Sistema di Gestione Ambientale in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità all'interno della Società;
- conosca le conseguenze ambientali derivanti da eventuali deviazioni dalle procedure operative approvate;
- abbia una conoscenza adeguata, ciascuno in relazione alle rispettive mansioni, della normativa rilevante in materia ambientale, anche con riferimento all'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 231/2001.
- assuma un comportamento proattivo volto a consentire il miglioramento continuo delle interazioni.

- Conservazione della documentazione ambientale

In considerazione del fatto che i principi specifici contenuti nel presente capitolo 4 non intendono sostituirsi in alcun modo alle procedure aziendali adottate dalla Società in tema di SGA - così come peraltro in parte richiamate al precedente capitolo 3 - si precisa che la Società adotta procedure ed istruzioni operative per:

- la definizione in modo formale dei compiti e delle responsabilità in materia ambientale;
- l'identificazione, valutazione e controllo degli aspetti ambientali rilevanti;
- l'identificazione e registrazioni delle prescrizioni legali applicabili in materia ambientale;
- la gestione amministrativa degli *iter* autorizzativi;
- la gestione delle emergenze e degli eventi accidentali;
- la gestione degli appalti d'opera e servizi;
- il controllo delle attività aziendali, incluse le operazioni di manutenzione e verifica di attrezzature e strumentazioni aventi influenza sul SGA;
- per la gestione dei Rifiuti, degli scarichi e delle emissioni in atmosfera.

In relazione alla suddette procedure ed istruzioni operative, la Società ne assicura una corretta archiviazione e disponibilità nei luoghi dove si svolgono le funzioni e operazioni essenziali della gestione ambientale e inibisce l'uso di documentazione superata.

D) L'attività di monitoraggio

E' compito della Società sorvegliare sistematicamente la conformità della propria azione alle esigenze stabilite dalla politica e programma ambientale, ai requisiti stabiliti per l'attuazione ed il funzionamento del SGA, nonché alle prescrizioni legali, alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità amministrative ed agli impegni derivanti da accordi liberamente sottoscritti o ad eventuali standard adottati.

Ciascun Esponente Aziendale è tenuto proattivamente a dare il proprio contributo per l'individuazione di eventuali "non conformità" (i.e. non conformità normativa, non corretta valutazione degli aspetti, responsabilità non chiaramente definite, carenza di addestramento, etc.).

La Società è altresì tenuta a pianificare ed eseguire *audit* ambientali in maniera sistematica e periodica.

In caso di verifica di non conformità, è necessario nel più breve tempo possibile accertarne le cause, stabilire un piano per attuare interventi correttivi e, se del caso, avviare azioni preventive adeguate.

Le azioni preventive e correttive devono essere monitorate fino al loro compimento.

E) Il riesame

La Società, attraverso gli Esponenti Aziendali a ciò deputati in virtù delle disposizioni contenute nel Manuale SGA, sottopone ad un riesame almeno annuale il suddetto sistema, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del sistema adottato dalla Società, potranno determinare tra l'altro delle variazioni a:

- politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi A) e B);
- struttura organizzativa adottata dalla Società in tema di sistema gestione ambientale;
- ogni altro elemento rilevante del Sistema di Gestione Ambientale.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

* * *

Fermo restando il completo richiamo di tale Parte Speciale al Sistema di Gestione Ambientale, i cui aspetti più rilevanti sono stati finora descritti, si indicano qui di seguito i principi procedurali specifici volti a prevenire la commissione dei Reati Ambientali.

A) Con specifico riferimento alla richiesta di provvedimenti autorizzativi, la Società:

- 1) nell'ambito delle attività di progettazione:
 - a) effettua i necessari studi di impatto ambientale che, basandosi su un approccio prudenziale, analizzano i rischi - anche solo potenziali - sull'ambiente e identificano i presidi idonei a prevenirli e/o limitarli;
 - b) nelle fasi di studio e valutazione di impatto ambientale, coinvolge professionisti, autorità amministrative locali e associazioni ambientaliste al fine di trattare in modo quanto più esaustivo possibile ogni aspetto ambientale che potrebbe interessare la costruzione e la successiva gestione dell'opera realizzata;
 - c) assicura che la trattazione degli aspetti ambientali in sede di conferenza di servizi e la gestione dell'*iter* autorizzativo sia gestita da soggetti specificamente delegati a tali attività;
- 2) nell'ambito delle attività di costruzione:
 - a) predispone - per quanto di propria competenza - piani di gestione ambientale e di gestione delle emergenze che prevedano una chiara descrizione e suddivisione dei ruoli e delle responsabilità (anche in capo ai Fornitori), disciplinino ogni aspetto inerente la tutela dell'ambiente e dispongano controlli sull'effettiva attuazione degli stessi da parte dei Fornitori;
 - b) assicura che ciascun piano di gestione ambientale e piano delle emergenze venga predisposto tenendo in considerazione le caratteristiche ambientali e faunistiche specifiche del territorio in cui verrà costruita l'opera;
 - c) prevede controlli e verifiche periodiche sull'osservanza di tutte le prescrizioni formulate dall'autorità che ha concesso l'autorizzazione all'apertura del cantiere;
- 3) nell'ambito delle attività di gestione degli impianti di produzione di moduli fotovoltaici:
 - a) predispone periodiche valutazioni e controlli degli impatti ambientali delle proprie attività e dei rischi connessi, trasmettendo periodicamente o mettendo a disposizione delle autorità locali - sulla base della disciplina applicabile - i dati rilevati al fine di consentirne il costante controllo;
 - b) riserva piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi delle proprie installazioni e si rende disponibile per accertamenti e valutazioni e, nel caso, per la sperimentazione e l'eventuale adozione di misure di mitigazione;
 - c) ricerca nuove soluzioni tecnologiche e scientifiche per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente delle sue attività, anche in maniera più stringente di quanto stabilito dalle disposizioni di legge;

B) Con specifico riferimento alle valutazioni sulla normativa applicabile e gestione delle autorizzazioni amministrative rilasciate in relazione agli scarichi degli impianti (anche in relazione ai controlli sul rispetto dei limiti e delle prescrizioni ivi previste), la Società:

- 1) adotta una gestione degli scarichi nel rispetto delle prescrizioni normative;
- 2) verifica che siano disponibili le mappe degli scarichi e che in relazione alle stesse siano posti in essere controlli periodici sul possesso delle autorizzazioni e sulla loro vigenza;
- 3) adotta procedure che definiscono ruoli, responsabilità e attività di controllo (gestionali e analitici) sul rispetto dei limiti e delle altre prescrizioni autorizzative, nonché le azioni da intraprendere in caso di criticità (es. registrazione di valori prossimi ai livelli limite, superamento dei limiti consentiti, etc.);
- 4) assicura che di tali controlli venga effettuata la registrazione e conseguente conservazione.

C) In relazione alla gestione delle emergenze e degli eventi accidentali, la Società:

- 1) prevede specifiche procedure per la gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare i siti o per la bonifica di siti già contaminati, le quali regolino in particolare:
 - a) la determinazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle attività e delle modalità di comunicazione di tali eventi alle autorità competenti;
 - b) controlli costanti sulla corretta esecuzione delle attività previste nel progetto di bonifica;
 - c) la richiesta, l'ottenimento e la conservazione del certificato di avvenuta bonifica;
- 2) partecipa a progetti di valorizzazione dell'ambiente circostante all'impianto e a tale fine, nel caso in cui il danno ambientale non sia monetizzabile, si impegna ad impiantare, recuperare e a ripristinare elementi di naturalità, come benefici ambientali equivalenti agli impatti provocati.

D) In relazione alla classificazione e Gestione dei Rifiuti, la Società:

- 1) adotta una gestione dei Rifiuti nel rispetto delle prescrizioni normative e orientata alla diminuzione della produzione, al recupero degli stessi;
- 2) definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla Gestione delle diverse tipologie Rifiuti - pericolosi e speciali;
- 3) provvede alla classificazione dei Rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine:
 - a. prevede procedure che contengano indicazioni per la corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti e il controllo dei relativi certificati di analisi, con valutazione delle evidenze riportate e delle azioni conseguenti;
 - b. informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive di Rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;
- 4) garantisce la regolare gestione del registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei Rifiuti). A tal fine prevede in apposite procedure e istruzioni operative:
 - a. le istruzioni per la tenuta, la compilazione e l'archiviazione del registro di carico scarico e del formulario di identificazione;
 - b. i controlli sulla restituzione della IV copia del formulario di identificazione controfirmato e datato;
 - c. i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla Gestione dei Rifiuti;
 - d. la segnalazione da effettuare alle direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
- 5) garantisce la gestione dei rifiuti nel pieno rispetto della normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità e immetta nel sistema SISTRI informazioni corrette e veritiere, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale. A tal fine adotta specifiche procedure che regolino:
 - a. l'utilizzo delle credenziali di accesso al SISTRI, nominando due o più soggetti responsabili della custodia delle *password* e dell'inserimento dei dati relativi ai Rifiuti;
 - b. i criteri e le modalità di inserimento dei dati relativi alla natura, alla composizione e alle caratteristiche chimico-fisiche dei Rifiuti, nonché in relazione ai certificati da registrare nel sistema di tracciabilità dei Rifiuti;

- c. la trasmissione dei dati relativi ai Rifiuti dai centri di produzione ai soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel SISTRI;
 - d. i controlli sulla corretta compilazione della scheda di movimentazione SISTRI e del relativo certificato di analisi dei Rifiuti nonché verifiche periodiche sul rilascio degli stessi ai trasportatori;
 - e. la segnalazione da effettuare alle direzioni competenti e all'Organismo di Vigilanza, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all'esito dei controlli effettuati;
- 6) in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale;
- 7) si impegna a garantire che le procedure aziendali relative alla Gestione dei Rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle direzioni aziendali competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in ragione di interventi normativi in materia ambientale;
- 8) vigila sulla corretta Gestione dei Rifiuti, anche laddove affidati a terzi o da questi prodotti, segnalando eventuali irregolarità alle direzioni competenti.

E) affidamento in appalto delle attività di Gestione dei Rifiuti (trasporto e smaltimento) e controlli sul corretto espletamento del relativo incarico, la Società:

- 1) affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei Rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali. A tal riguardo, in particolare assicura che:
- a) gli operatori economici inseriti nell'albo delle imprese qualificate che svolgano attività di Gestione di Rifiuti siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - b) in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di Rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la quantità di Rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; (c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e (d) il metodo di trattamento o recupero;
 - c) in fase di esecuzione delle attività di trasporto di Rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) la tipologia e la targa del mezzo; (c) i codici CER autorizzati.

F) in relazione alla gestione dei Depositi Temporanei, la Società:

- 1) istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative relative al deposito dei Rifiuti ed in particolare delle modalità e dei limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. A tal fine si impegna a garantire che:
 - a) il Deposito Temporaneo venga effettuato per categorie omogenee di Rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche;
 - b) che siano adottati presidi idonei a garantire il costante monitoraggio dei Rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi – nei limiti prescritti – presso i centri di smaltimento.

G) in relazione alla dismissione degli impianti e di apparecchiature che disperdano sostanze inquinanti, la Società:

- 1) adotta con particolare riferimento ai gas lesivi dell'ozono stratosferico - tenendo anche conto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti - tutti i presidi necessari ad attuare la progressiva riduzione, fino alla definitiva cessazione, delle produzioni e dei consumi delle sostanze dannose per la fascia di ozono.

H) in relazione alla misurazione e monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la Società:

- 1) prevede specifiche procedure relative alle emissioni in atmosfera che contemplino:
 - a) la registrazione dei valori delle emissioni, dei valori meteorologici e dei valori registrati dalle reti affinché sia costantemente monitorato il rispetto dei livelli di qualità dell'aria e l'osservanza dei limiti di emissioni previste nelle autorizzazioni;
 - b) la gestione degli eventi accidentali, guasti e malfunzionamenti, prevedendo ruoli, responsabilità e modalità di comunicazione alle autorità competenti;
 - c) la trasmissione o messa a disposizione delle autorità competenti dei dati registrati al fine di consentire un adeguato controllo.

PARTE SPECIALE L

L.1 IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

L.1.1 Premessa

La presente Parte Speciale "L" si riferisce al reato di "corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 cod. civ., introdotto nel *corpus* del D.Lgs. n. 231/2001 all'art. 25-ter, comma 1, lett. s)-bis per effetto dell'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012, n. 160 (c.d. "Legge Anticorruzione").

Sebbene il reato di corruzione tra privati sia ricompreso dal Decreto tra i c.d. reati societari (oggetto della Parte Speciale "B"), 3SUN ha deciso di adottare una Parte Speciale *ad hoc* in considerazione della peculiarità di tale fattispecie di reato, della tipologia di attività rientranti tra le Aree a Rischio e della complessità del sistema di controllo volto a presidiarle.

L.1.2 Descrizione della fattispecie

Tale ipotesi di reato è contemplata nel novero dei Reati Presupposto esclusivamente per quanto riguarda la condotta attiva. Sarà dunque punibile ai sensi del Decreto 231 colui che dia o prometta denaro o altra utilità ad uno dei seguenti soggetti (in quanto appartenenti ad una società di capitali di cui al libro V, titolo XI, capo IV del codice civile):

1. un amministratore;
2. un direttore;
3. un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili;
4. un sindaco;
5. un liquidatore;
6. un soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui ai precedenti punti.

La dazione o la promessa di denaro o altra utilità deve essere volta al compimento o all'omissione da parte del soggetto corrotto di un atto in violazione degli obblighi inerenti al suo ufficio o degli obblighi di fedeltà nei confronti della società di appartenenza.

Affinché si integri il reato di corruzione tra privati, è necessario che derivi un documento (per opinione della dottrina dominante anche di natura non patrimoniale) dal compimento o dall'omissione dell'atto nei confronti della società di appartenenza del corrotto.

Si segnala infine che il reato è perseguibile a querela della parte offesa salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili nell'ipotesi di commissione del reato di corruzione tra privati, queste possono consistere in sanzioni di natura pecuniaria da un minimo di duecento quote fino ad un massimo di quattrocento quote.

La sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

L. 2 AREE A RISCHIO

In relazione al reato di corruzione tra privati, le Aree ritenute più specificatamente a Rischio risultano essere le seguenti:

1. assegnazione di lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata per affidamento diretto;
2. gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di accordi transattivi;
3. gestione degli *audit* periodici volti al rinnovo di certificazioni in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente;
4. definizione di accordi di *partnership* e successiva gestione degli stessi;
5. gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti (anche nell'ambito dei progetti di finanza strutturata);
6. gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri;
7. attività di ideazione e sviluppo di nuovi prodotti commerciali e di nuove tecnologie;
8. partecipazione e procedure di gara indette da privati;
9. attività di acquisizione di partecipazioni in Società, Consorzi e, più in generale, Enti che operano nel settore fotovoltaico (operazioni di *Merger&Acquisition*);

Si elencano qui di seguito quelle attività che, dall'analisi svolta, si ritiene possano essere utilizzate impropriamente al fine di ricavare denaro o altre utilità idonee ad essere impiegate quale prezzo dell'accordo corruttivo:

1. attività di sponsorizzazione e donazione;
2. erogazioni di omaggi e altre liberalità;
3. assegnazione di incarichi di consulenza;
4. selezione del personale;
5. adozione di sistemi di incentivazione manageriale;
6. gestione dei flussi monetari e finanziari;
7. gestione delle informazioni strategiche.

L. 3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali, Consulenti, Fornitori e Partner come già definiti nella Parte Generale.

L.4 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

La Società fornisce ai Destinatari - in relazione al tipo di rapporto in essere con 3SUN - un'adeguata informazione e formazione sulla normativa applicabile in materia di corruzione e sull'importanza del rispetto della stessa e dei principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, i Destinatari devono essere resi edotti su:

- diverse modalità di realizzazione del reato;
- rischi connessi al compimento delle attività aziendali;
- responsabilità personali e conseguenze per la Società;
- condotte da tenere al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione da privati.

La Società riconosce che tali attività di informazione e formazione costituiscono un primo e fondamentale presidio avverso la commissione del reato oggetto della presente Parte Speciale "L".

L.5 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ATTUAZIONE

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire la commissione del reato di corruzione tra privati, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi nei confronti di 3SUN e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire un elenco dei principi generali e dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali, i Consulenti, i Fornitori e i Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con 3SUN, sono tenuti ad attenersi ai fini di una corretta applicazione del Modello;

- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali – con riferimento alle rispettive attività - devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole, le procedure e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le linee guida, procedure e istruzioni operative adottate da 3SUN in tema di:
 - selezione di Consulenti, Partner e Fornitori;
 - conferimento incarichi ad avvocati esterni;
 - definizione di ruoli e responsabilità in relazione all'adozione e attuazione di sistemi di gestione qualità, salute, sicurezza e ambiente;
 - partecipazione a gare indette da terzi;
 - selezione, valutazione ed attuazione di progetti di investimento;
 - processi di approvvigionamento;
 - donazioni, sponsorizzazioni ed erogazione di omaggi e altre liberalità;
 - selezione del personale;
 - gestione dei flussi finanziari;
 - gestione delle informazioni aziendali.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di 3SUN nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 1 lett. s)-bis del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi del reato suddetto, possano potenzialmente diventarlo;
3. dare causa a situazioni che inducano un soggetto che agisca per conto di una società - con cui 3SUN entri direttamente o indirettamente in relazione - ad anteporre il proprio interesse personale a quello sociale, dando luogo a situazioni

di conflitto potenziale.

In particolare gli Esponenti Aziendali, in via diretta, e i Consulenti e Partner, in relazione al tipo di rapporto in essere con 3SUN, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel rispetto del principio di documentabilità e verifica delle operazioni;
2. astenersi dall'offrire denaro o altre liberalità volte ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività di 3SUN. In particolare, è vietata ogni forma di liberalità verso qualsiasi controparte, italiana o straniera (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di liberalità rappresenta una prassi diffusa), che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurla ad assicurare un qualsiasi vantaggio per 3SUN. A mero titolo esplicativo, è suscettibile di essere intesa come volto ad influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte: a) la liberalità offerta nel contesto di una situazione in cui colui che lo riceve abbia recentemente assunto o debba assumere a breve una decisione che possa influenzare l'attività di 3SUN; ovvero b) la natura o il valore della liberalità sia eccedente le normali pratiche (anche locali);
3. astenersi dall'accordare vantaggi di qualsiasi altra natura verso una controparte italiana o straniera (es. promesse di assunzione) che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto 2;
4. astenersi dal riconoscere compensi o effettuare prestazioni, in favore di Fornitori, Consulenti e Partner che non trovino adeguata giustificazione rispettivamente al tipo di controprestazione richiesta, incarico da svolgere, caratteristiche del rapporto di partnership e prassi vigenti in ambito locale.

L.6 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

In relazione ad ogni singola Area a Rischio e Attività Sensibile (come individuate nel capitolo L.2), si indicano qui di seguito i principi procedurali applicabili a 3SUN volti a prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati.

L. 6.1 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Aree a Rischio

Al fine di evitare la commissione del reato di corruzione tra privati nel contesto delle singole Aree a Rischio:

1. nell'ambito della gestione di controversie con controparti e della conclusione di accordi transattivi, la Società:

- al fine di consentire l'individuazione di eventuali anomalie nell'*iter* decisionale in merito alla definizione delle principali condizioni dei suddetti accordi, prevede che:
(i) le singole fasi del processo di apertura e gestione del contenzioso e degli accordi transattivi siano rese tracciabili, in modo da poter risalire alle responsabilità di chi agisce; (ii) siano disponibili fascicoli documentali e rapporti periodici sullo stato del procedimento; (iii) gli eventuali accordi contrattuali siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;

2. nella gestione delle attività di assegnazione di lavori, forniture e servizi mediante procedura negoziata per affidamento diretto, la Società:

- prevede procedure che assicurino trasparenza e tracciabilità nel processo di assegnazione delle operazioni;

3. nella gestione degli audit periodici volti al rinnovo di certificazioni in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente, la Società:

- prevede che i contatti con gli esponenti aziendali di società di certificazione:
 - i. vengano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti da loro delegati al fine di poter preventivamente valutare l'idoneità di tali soggetti all'espletamento dell'incarico, dedicare ai medesimi un'adeguata attività di informazione e formazione sui rischi concernenti la gestione di tali rapporti e rendere i controlli più efficaci in virtù della trasparenza e tracciabilità della gestione;
 - ii. siano limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;

4. nella definizione di accordi di partnership e successiva gestione degli stessi, la Società:

- adotta presidi idonei ad evitare il rischio di condotte di tipo corruttivo nei confronti dei *Partner* dirette ad ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli (ad esempio in relazione alla partecipazione ai ricavi, ai diritti di nomina dei componenti degli organi gestori, ai diritti di *exit*, etc.), prevedendo il coinvolgimento di più funzioni nel processo di strutturazione e successiva gestione del relativo rapporto e definendone i ruoli e le responsabilità;
- adotta presidi idonei ad evitare che la Società possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri *Partner* e a tal fine si dota di procedure che prevedano: (i) l'esecuzione di preventivi controlli, verifiche ed accertamenti - il cui grado di accuratezza deve essere valutato in ragione della tipologia di attività, del Paese di riferimento e del grado conoscenza già acquisito sulla controparte - volte ad accertare l'affidabilità, la professionalità e reputazione del *partner*; (ii) il coinvolgimento - laddove possibile - di più funzioni nel processo di negoziazione e gestione della *partnership*, definendone ruoli e responsabilità; (iii) l'inserimento di clausole contrattuali che impegnino i *Partner* al rispetto delle politiche anticorruttive adottate dalla Società e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali) o altra idonea sanzione contrattuale in caso di violazione degli obblighi contrattuali;

5. nella gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti (anche nell'ambito di progetti di finanza strutturata), la Società:

- prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a: (i) influenzare l'istruttoria posta in essere dall'istituto di credito, propedeutica alla erogazione del finanziamento ed alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale; (ii) richiedere modifiche indebite alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite;

6. nella gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri, la Società:

- prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti e ciò al fine di monitorare eventuali condotte

- volte ad ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli;
- prevede che i rapporti con i periti e gli altri soggetti coinvolti nel processo di liquidazione siano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti da loro delegati e limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario per l'adempimento dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza;

7. nell'attività di ideazione e sviluppo di nuovi prodotti commerciali e di nuove tecnologie, la Società:

- prevede che: (i) la raccolta di informazioni strategiche riguardanti altre aziende venga svolta dagli Esponenti Aziendali avvalendosi esclusivamente di fonti pubbliche (tra cui, a titolo esemplificativo, siti web, articoli pubblicati, bollettini sui prezzi, pubblicità, presentazioni pubbliche), ovvero dell'apporto di Fornitori di primario *standing*; (ii) le informazioni strategiche riguardanti altre aziende vengano raccolte nel rispetto dei principi etici e con modalità che non violino alcun tipo di legge o obblighi di riservatezza; (iii) gli Esponenti Aziendali siano correttamente informati sulle conseguenze derivanti dall'utilizzo di mezzi illeciti al fine di raccogliere informazioni strategiche altrui (tra cui, a titolo esemplificativo, la dazione indebita di danaro o altra utilità o la promessa di assunzione di un esponente aziendale di un'azienda concorrente).

8. nelle attività di acquisizione di partecipazioni in Società, Consorzi e, più in generale, Enti che operano nel settore fotovoltaico (operazioni di Merger&Acquisition), la Società:

- definisce i ruoli, le responsabilità ed i metodi operativi per l'approvazione, esecuzione e monitoraggio dei progetti di investimento e disinvestimento;
- adotta presidi idonei a garantire la tracciabilità delle operazioni con particolare riferimento a: (i) le valutazioni economico finanziarie che tengano conto dei pareri rilasciati da Consulenti o da Funzioni appartenenti ad altre aree della Società; (ii) l'*iter* autorizzativo per l'approvazione ed eventuali variazioni al progetto; (iii) monitoraggio costante sul rispetto delle tempistiche, degli importi e delle altre condizioni contrattuali pattuite nonché delle cause di eventuali scostamenti (ad esempio in termini di tempi, costi, redditività) rispetto al progetto autorizzato;

In caso di affidamento di incarichi a Consulenti per l'espletamento delle attività contemplate nelle Area a Rischio summenzionate, la Società adotta presidi idonei ad evitare che la medesima possa essere ritenuta responsabile per attività corruttive poste in essere dai propri Consulenti, a tal fine prevedendo clausole contrattuali che impegnino i medesimi nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi a riferirsi a principi equivalenti a quelli adottati dalla Società in materia di corruzione e contemplino il diritto della Società alla risoluzione del contratto (con eventuale pagamento di penali).

L.6.2 Principi procedurali da osservare in relazione alle singole Attività Sensibili

Al fine di evitare la violazione dei divieti di cui ai punti 1, 2 e 3 del capitolo L.5 la Società, in relazione alle Attività Sensibili di cui al par. L.2, prevede:

- a) una gestione dei flussi finanziari in entrata e in uscita volta alla trasparenza e alla tracciabilità degli stessi, anche nel rispetto dei principi comportamentali e procedurali di cui alle Parti Speciali "B", "F" e "H";
- b) che ogni forma di liberalità offerta o promessa a persone fisiche o giuridiche (intendendosi per tali gli omaggi, le attività di intrattenimento e ospitalità, le donazioni e le sponsorizzazioni) non sia tale da influenzare l'indipendenza di giudizio della controparte, fermo restando altresì la tracciabilità ed il controllo volto all'accertamento di potenziali conflitti d'interesse;
- c) specifiche procedure volte a regolare l'assegnazione e la successiva gestione degli incarichi di consulenza e di prestazione professionale, le quali stabiliscano:
 - la segregazione dei ruoli relativi alla richiesta e assegnazione degli incarichi;
 - la descrizione da parte dell'Unità richiedente dell'esigenza della consulenza richiesta;
 - la verifica da parte dell'Unità emittente della sussistenza della reale esigenza della consulenza richiesta e della congruità del compenso pattuito;
 - la forma scritta dell'accordo e l'indicazione nello stesso del compenso pattuito;
 - la verifica dell'effettiva esecuzione dell'incarico da parte dell'Unità Richiedente;
 - l'adozione di modalità di pagamento che escludano l'utilizzo di conti non

intestati al Consulente e in ogni caso escludendo pagamenti in contanti;

- d) specifiche procedure volte a regolare il procedimento di assunzione del personale di 3SUN le quali definiscano:
 - che l'apertura del procedimento di assunzione sia effettuata esclusivamente sulla base di una reale e comprovabile esigenza aziendale;
 - che il processo di selezione veda il coinvolgimento di almeno due Aree distinte e che lo stesso sia basato su criteri di oggettività, competenza e professionalità volti ad evitare favoritismi o clientelismi;
- e) una regolamentazione dei piani di incentivazione manageriale volta a far sì che gli obiettivi in questi prefissati siano tali da non indurre a comportamenti illeciti e siano, invece, focalizzati su un risultato possibile, determinato, misurabile e relazionato con il tempo previsto per il loro raggiungimento;
- f) specifiche procedure volte a definire:
 - che le informazioni strategiche di carattere tecnico e/commerciale prodotte all'interno della Società siano adeguatamente segregate;
 - che la comunicazione di informazioni strategiche all'interno della Società sia tracciabile e sempre circoscritta ai soli soggetti autorizzati;
 - che la comunicazione di informazioni strategiche verso l'esterno sia preventivamente autorizzata per iscritto dalla funzione competente alla gestione degli stessi;
 - che l'accesso ad informazioni strategiche della Società da parte di terzi sia sempre corredato dalla sottoscrizione da parte di questi di accordi che ne tutelino la riservatezza e ne impediscano un utilizzo improprio.

APPENDICE AL MODELLO

**I "REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI
ENTI PREVISTI DAL DECRETO**

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

1) fattispecie criminoso previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. **reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio**), e precisamente:

Art. 316-*bis* c.p. - Malversazione a danno dello Stato.

Art. 316-*ter* c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Art. 317 c.p. - Concussione.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione.

Art. 319-*ter*, comma 1, c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-*bis* c.p.).

Art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.

Art. 322-*bis* c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri.

Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Art. 640-*bis* c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Art. 640-*ter* c.p. - Frode informatica

2) fattispecie criminoso di cui all'art. 24-bis del Decreto (introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48), c.d. **delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, ovvero:

Art. 491-*bis* c.p. - Documenti informatici.

Art. 615-*ter* c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Art. 615-*quater* c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Art. 615-*quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.

Art. 617-*quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 617-*quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Art. 635-*bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Art. 635-*ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Art. 635-*quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Art. 635-*quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640-*quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

3) fattispecie criminosi previste dall'art. 24-ter del Decreto, c.d. **delitti di criminalità organizzata** (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94), in particolare:

Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere.

Art. 416-*bis* c.p. - Associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-*ter* c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso.

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Art. 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari

4) fattispecie criminosi previste dall'art. 25-bis (introdotto dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409), c.d. **reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, e precisamente:

Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

Art. 454 c.p. - Alterazione di monete.

Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede.

Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo.

Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Art. 464 co.1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

5) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-bis.1 (introdotto con la Legge 23 luglio 2009, n. 99), c.d. **delitti contro l'industria e il commercio**, ovvero:

Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.

Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Art. 517-ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Art. 517-quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

6) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-ter (introdotto dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61), c.d. **reati societari**, e precisamente:

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull' assemblea.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

7) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quater (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei **delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico**, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive.

Art. 270-*bis* c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico.

Art. 270-*ter* c.p. - Assistenza agli associati.

Art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.

Art. 270-*quinquies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo.

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione.

Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.

Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato.

Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione.

Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata.

Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.

Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

8) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-quater.1 (introdotto nel Decreto dall'art.8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7), cd. **delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** ovvero:

Art. 583-*bis* c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

9) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quinquies (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. **delitti contro la personalità individuale**, e precisamente:

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile.

Art. 600-*ter* c.p. - Pornografia minorile.

Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico.

Art. 600-*quinquies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.

Art. 609-*undecies* - Adescamento di minorenni

10) fattispecie criminose di cui all'art. 25-sexies art. 187 quinquies TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE **c.d. Direttiva Market Abuse**) cd. **reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato**, e precisamente:

Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate.

Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato.

Art. 187-*bis* TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate.

Art. 187-*ter* TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato.

11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-septies con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. **reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro**, ovvero:

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose.

12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai c.d. **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, ovvero:

Art. 648 c.p. - Ricettazione.

Art. 648-*bis* c.p. - Riciclaggio.

Art. 648-*ter* c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

13) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-nonies del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 art. 15)c.d. **delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, in particolare:

Art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3 Legge sul diritto d'autore (l. n. 633 del 1941, "L.A.") - Messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta.

Art. 171-*bis* L.A. - Abusiva duplicazione, distribuzione ed altre attività concernenti programmi per elaboratore non contrassegnati dal marchio SIAE.

Art. 171-*ter* L.A. - Abusiva duplicazione, riproduzione ed altre attività di un'opera dell'ingegno, di un'opera letteraria ecc.

Art. 171-*septies* L.A. - Reati commessi dai produttori.

Art. 171-*octies* L.A. - Rifiuto di rispondere al giudice in merito all'origine e alle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violino un diritto d'autore o presentazione al medesimo di false informazioni.

14) fattispecie criminoso previste dall'art. 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) c.d. **Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** ovvero:

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria.

15) fattispecie criminoso di cui all'art. 10 della Legge n. 146/06, che estende il regime della responsabilità amministrativa degli Enti a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "**transnazionale**", ovvero:

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere.

Art. 416-*bis* c.p. - Associazione di tipo mafioso.

Art. 377-*bis* c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale.

Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 12 comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

16) fattispecie criminose previste dall'art. 25-undecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121), c.d. **reati ambientali** ovvero:

Art. 727-*bis* c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.

Art. 733-*bis* c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Art. 137 commi 2, 3, e 5 Cod. Amb. - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/o dalle autorità competenti;

Art. 137 comma 11 Cod. Amb. - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;

Art. 137 comma 13 Cod. Amb. - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;

Art. 256 comma 1 lett. a. Cod. Amb. - Gestione non autorizzata di rifiuti.

Art. 256 comma 3 Cod. Amb. - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica;

Art. 256 comma 5 Cod. Amb. - Miscelazione di rifiuti pericolosi

Art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb. - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;

Art. 256 bis Cod Amb. - Combustione illecita di rifiuti;

Art. 257 comma 1 e comma 2 Cod. Amb. - Omessa bonifica di siti inquinati e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;

Art. 258 comma 4 Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;

Art. 259 comma 1 Cod. Amb. – Traffico illecito di rifiuti.

Art. 260 Codice dell'Ambiente – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Art. 260-*bis* comma 6 Cod. Amb. - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

art. Art. 260-*bis*, comma 7, secondo e terzo periodo Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;

Art. 260-*bis*, comma 8 Cod. Amb. - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata.

Art. 279 comma 5 Cod. Amb.- Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni

stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti.

Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive ;

Art. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs n. 202/2007 Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

17) Fattispecie criminoso previste dall'art. 25-*duodecies* del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative **all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare** stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero:

Art. 22, comma 12 e 12-*bis*, D.Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.